

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

MACERATINI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero della salute, a mezzo dell'ufficio XII ha emanato la circolare n. 600.12/AG21/2092 del 4 aprile 2002, con la quale si dispone che tutti i prodotti contenenti « Bioflavonoidi » commercializzati come « integratori alimentari » debbono riportare tra le avvertenze l'indicazione chiara e leggibile « non assumere durante la gravidanza »;

pur essendoci motivazioni così gravi da giustificare una circolare di questo tipo, non si è andati nel dettaglio, imponendo la limitazione di assunzione in gravidanza non solo agli integratori alimentari ma anche ai farmaci che hanno dosaggi di bioflavonoidi ben più alti degli integratori (Daflon e Arvenum, per esempio);

la limitazione d'uso non è stata imposta a quei « principi » che pur apparendo alla categoria dei bioflavonoidi sia appellano, per esempio, isoflavonoidi, fitoestrogeni o altro;

non sono state specificate la qualità di assunzione giornaliera, considerando che queste sostanze vengono costantemente assunte dalla popolazione attraverso la frutta e verdura;

risulta all'interrogante che la circolare sia stata emanata a seguito di una segnalazione del pubblico ministero Guariniello che l'avrebbe ripresa, a sua volta, da quella di alcuni ricercatori statunitensi i quali avrebbero evidenziato l'insorgenza di leucemie nel primo anno di vita in bimbi le cui madri avevano assunto iso-

flavoni in gravidanza o mangiato costantemente alimenti ricchi di tali sostanze, in particolare thè verde, ma soprattutto soia, alimento ricco in tutti i suoi componenti (radici, foglie, fagioli) di isoflavoni. Risulta inoltre che i giapponesi consumino una grandissima quantità di isoflavoni, mangiando soia e bevendo thè verde;

è doveroso aggiungere che gli isoflavoni possono essere utilizzati come pianta *in toto*, per i « fitoterapici », come estratti ad alte concentrazioni per i farmaci e a basse concentrazioni per gli integratori (anche dieci volte inferiori). Possono essere utilizzati in patologie completamente differenti, ma la dizione generica « Bioflavonoidi » viene comunemente utilizzata per indicare il principio attivo o l'ingrediente di quei prodotti: farmaci, integratori alimentari o fitoterapici che vantano un'attività oppure un'indicazione di beneficio se assunti in carenza nell'insufficienza venosa oppure come antiossidanti. Queste proprietà terapeutiche e curative sono note anche a buona parte della popolazione italiana che legge articoli di settimanali di costume e di varietà, dove spesso vengono magnificate le proprietà di frutta e verdura nel prevenire e curare la patologia venosa, con particolare riferimento alla nostra produzione agricola del sud Italia;

questo tipo di « Bioflavonoidi » si differenzia farmacologicamente in modo netto da altre sostanze, pur sempre « Bioflavonoidi », utilizzate per patologie completamente differenti e che quindi vengono chiamate con nomi generici, non solo per

distinguere il principio attivo diverso ma anche per facilitare agli utenti l'identificazione della patologia alla quale vengono rivolte queste sostanze (per esempio gli isoflavoni) —:

perché nella circolare citata in premessa sia stato utilizzato il termine generico « Bioflavonoidi », quando è noto che i « Bioflavonoidi » risultano essere sostanze presenti, anche se in quantità e concentrazioni differenti, in quasi tutti i vegetali commestibili, frutta compresa, e hanno proprietà farmacologicamente differenti e atteso che questa specificazione quantitativa sarebbe oltremodo importante in quanto la circolare coinvolge indirettamente importanti settori della nostra agricoltura, che potrebbero avere dei riscontri negativi dalla diffusione, attraverso la stampa, di notizie troppo spregiudicate, allarmistiche e poco attente nel diffondere messaggi come quelli apparsi su *Il Messaggero* del 2 luglio 2002 e originate dalla diffusione della circolare in oggetto;

perché inoltre nella circolare stessa, in luogo di utilizzare la locuzione « talune di tali sostanze », ovviamente riferendosi ai Bioflavonoidi, non si sia voluto specificare di quali sostanze trattasi e, se si tratta solo di alcune sostanze, perché la limitazione di assunzione sia stata posta a tutti gli integratori alimentari che riportano la dizione « Bioflavonoidi » e perché ai soli integratori alimentari;

se il Ministro della salute abbia intenzione di adottare seri ed adeguati provvedimenti in merito, visto che la circolare citata in premessa è sicuramente socialmente inefficace, in quanto non va a limitare l'uso delle sostanze effettivamente sospettate di provocare malattie gravissime nei nascituri ma di altre sostanze estranee, atteso che dette sostanze sospette sembra facciano parte di una delle famiglie « Bioflavonoidi » e siano utilizzate nella menopausa e nell'osteoporosi come integratori alimentari e si trovano in grandissime concentrazioni in alimenti comunemente e largamente usati in Asia, ma il cui uso e consumo alimentare si cerca in questi

ultimi tempi di diffondere anche nel nostro Paese;

se la motivazione alla base dell'emissione della circolare sia quella ipotizzata in premessa e, in caso affermativo, perché nella circolare stessa non siano state date disposizioni alla classe medica pubblica e privata di far limitare l'assunzione alle donne in stato di gravidanza, di farmaci integratori dietetici e soprattutto alimenti agli isoflavoni in quantità rilevanti, tali da costituire pericolo per il nascituro. (4-04058)

RISPOSTA. — L'avvertenza « Da non assumere in gravidanza », è stata prevista per gli integratori alimentari contenenti bioflavonoidi come misura di estrema cautela, in attesa di un approfondimento della problematica sia in ambito nazionale che europeo.

A fronte dell'ipotesi di rischio avanzata e di tutti i dati disponibili sulla materia, infatti, si è ritenuta proporzionata l'adozione di una misura diretta ad evitare, in gravidanza, solo assunzioni supplementari di bioflavonoidi.

Non sono parse opportune, al momento, iniziative analoghe per gli alimenti contenenti tali sostanze per una diversa valutazione del rischio eventuale derivante dall'assunzione di bioflavonoidi con gli stessi, necessaria per una sana alimentazione, rispetto ad una assunzione voluttuaria, che si aggiungerebbe alla prima solo nell'intento di ricavarne specifici benefici.

I bioflavonoidi sono contenuti negli alimenti cardine della dieta mediterranea (frutta e verdura), di cui si tende a promuovere un incremento dei consumi medi per la prevenzione delle malattie degenerative, e in particolare proprio di quelle neoplastiche. Sul piano epidemiologico, infatti, è molto significativa la correlazione inversa tra il consumo dei predetti alimenti e l'insorgenza di tumori.

Agli stessi bioflavonoidi, inoltre, a tutt'oggi, continua ad essere riconosciuto un ruolo sostanzialmente favorevole in senso preventivo.

Tali sostanze, peraltro, rappresentano una categoria molto complessa ed eterogenea che annovera un numero imprecisato

di composti, comunque nell'ordine delle migliaia, ubiquitariamente diffusi negli ingredienti di origine vegetale.

Non si dispone al momento di dati precisi che consentano di prevedere una lista positiva di bioflavonoidi cui limitare l'avvertenza in questione.

Per quanto sopra, e in linea con l'obiettivo prefissato, è in corso di approfondimento, da parte della Commissione consultiva di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 111 del 1992 avente funzioni tecnico-consultive in materia di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, l'ambito di applicazione dell'avvertenza in questione.

Ciò anche al fine della eventuale definizione di un valore soglia sopra il quale prevedere l'avvertenza stessa per tutti gli integratori alimentari contenenti sostanze ascrivibili alla categoria dei bioflavonoidi, in attesa di una rivalutazione della problematica alla luce di nuovi elementi.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

MARAN. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nel mese di novembre 2002 si è attuata una riorganizzazione del servizio postale a Gorizia ed è risaputo che l'azienda intende, nell'ambito di un più ampio progetto nazionale, provvedere al concentramento delle lavorazioni delle corrispondenze in arrivo e in partenza dal Friuli Venezia Giulia in un centro regionale di prossima costruzione;

al momento non è in discussione la chiusura del centro operativo postale di Gorizia ma il trasferimento di una parte delle lavorazioni che vengono effettuate in questo centro e che dal giorno 11 di novembre 2002 sono state trasferite nel Centro di Trieste;

nel centro di Gorizia trovano applicazione 81 dipendenti a tempo indeterminato, 34 nel settore del recapito e 47 nel settore interessato dai processi riorganiz-

zativi in atto e da attuare in un prossimo futuro, probabilmente entro la prossima primavera;

l'impatto in termini occupazionali risulta in questa fase limitato alle 5 unità a tempo determinato che l'azienda assumeva per garantire il servizio, ma potrebbe assumere proporzioni preoccupanti laddove l'azienda decidesse di trasferire tutte le lavorazioni a Trieste;

per una città come Gorizia, anche se solo 5, le assunzioni a tempo determinato rappresentano una opportunità di lavoro per tanti giovani disoccupati anche in termini di qualità del servizio offerto alla clientela della città di Gorizia c'è un peggioramento perché verrebbe anticipata alle ore 17 l'ora limite per l'impostazione della corrispondenza prioritaria che attualmente è prevista per le ore 19 —:

se il piano di ristrutturazione del servizio postale di Gorizia rischi di provocare disagi agli utenti e, comunque, se non intenda il Ministro interrogato acquisire informazioni circa l'eventuale perdita di posti di lavoro in misura maggiore a quella ad oggi prospettata. (4-04849)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.

Il ministero delle comunicazioni — quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale — ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.

Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la predetta società Poste, la quale ha partecipato che a partire dal mese di novembre 2002, in attuazione del nuovo piano di ristrutturazione del servizio postale di Gorizia, la lavorazione dello smistamento della corrispondenza voluminosa ordinaria in partenza è stata trasferita dal centro postale operativo di Gorizia al « CPO » di Trieste.

La stessa società ha comunicato che tale piano di ristrutturazione, prevede il trasferimento a Trieste di tutte le lavorazioni residue inerenti allo smistamento della corrispondenza ed il mantenimento a Gorizia di tutti gli altri servizi quali l'ufficio recapito, l'accettazione grandi clienti ed il servizio trasporti in ambito provinciale.

Con riferimento all'applicazione di personale nel centro in argomento, la società Poste Italiane ha precisato che il nuovo assetto organizzativo non comporterà alcuna riduzione di unità ma soltanto un diverso utilizzo delle stesse.

Al riguardo, la società Poste Italiane ha evidenziato che tale intervento, oltre a consentire il recupero di circa n. 40 unità — attualmente applicate nelle lavorazioni di smistamento — al fine di poterle utilizzare in diverse attività produttive, sia presso lo stesso « CPO » sia presso altre strutture provinciali, permetterà all'azienda di non dover più ricorrere all'assunzione di personale con contratto a termine.

Detto programma permetterà, a dire della stessa azienda, un considerevole recupero di costi aziendali, consentendo, inoltre, di far fronte più adeguatamente alle esigenze dei clienti in termini di qualità di servizi offerti.

Con riferimento, infine, all'orario di svuotamento delle cassette d'impostazione adibite alla raccolta della posta prioritaria, la concessionaria Poste Italiane ha comunicato che nella provincia di Gorizia, come su tutto il territorio nazionale, le cassette d'impostazione in parola sono state sempre svuotate alle ore 17,00, ad esclusione di una, che continuerà eccezionalmente ad essere vuotata alle ore 19,00, fino a quando

non sarà attuato il trasferimento della lavorazione della posta prioritaria a Trieste.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

MARTELLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

con riguardo alla situazione della rete fognaria nella città di Treviso, la pubblica fognatura che conduce al depuratore serve circa un terzo dei cittadini e i rimanenti due terzi dei cittadini, non serviti dalla pubblica fognatura collegata al depuratore e le cui acque reflue recapitano, dopo qualche metro di canalizzazione, in un fosso sono obbligati a svuotare la fossa biologica a proprie spese; per questi due terzi dei cittadini, tra l'altro, le canalizzazioni di allontanamento delle acque reflue (che recapitano in un fosso) sono assolutamente non idonee a conferire i fanghi al depuratore;

nonostante la situazione descritta, il comune pretende da tutti i cittadini il pagamento del canone di fognatura e depurazione (esclusi quelli dotati di un depuratore privato, che pagano solo la fognatura);

questa situazione ha dato vita, nel corso degli anni, ad un vasto contenzioso tributario e numerose sono le sentenze della commissione tributaria provinciale che definiscono « non dovuto il canone di depurazione »; ugualmente, la sezione di Treviso del dipartimento delle entrate ha accolto alcuni ricorsi di cittadini contro l'applicazione del canone di fognatura e di quello di depurazione;

la circolare n. 177 del 5 ottobre 2000 precisa in modo chiaro che « coloro che non sono in alcun modo collegati con la pubblica fognatura non sono tenuti a corrispondere la tariffa relativa al canone di fognatura » è richiesto infatti solo il pagamento della quota di depurazione, che ovviamente è a carico di colui che effettua il trasporto dei rifiuti (derivanti dallo

svuotamento della fossa biologica) e non dal cittadino-utente in sede di pagamento della tariffa dell'acquedotto;

il comune di Treviso oppone ricorso (anche se non in tutti i casi) alle sentenze delle commissioni tributarie provinciale e del dipartimento delle entrate, sostenendo che non può adeguarsi né a tali sentenze, né alle circolari ministeriali;

la gestione del problema del « doppio canone fognario » ha creato a Treviso una vasta tipologia di situazioni (relativamente a pagamenti del canone, esoneri, ricorsi e controricorsi) e ha generato ingiusti trattamenti differenziati tra i cittadini;

questa situazione costa ai cittadini di Treviso non allacciati alla pubblica fognatura, circa 2 miliardi di lire l'anno (di canone), più i costi sostenuti per lo svuotamento della vasca biologica; senza contare i costi burocratici e quelli legali per il comune;

anche se recentemente il comune ha stabilito un accordo con le associazioni dei consumatori per il rimborso del canone (su dimostrazione di avere svuotato la vasca conferendo i fanghi al depuratore di Treviso), rimane aperto il contenzioso degli anni precedenti, per i quali non è previsto alcun rimborso —:

se il canone di fognatura e depurazione sia dovuto anche dai cittadini che, svuotando la vasca biologica a proprie spese, già pagano la depurazione conferendo i fanghi ad un depuratore;

se i comuni debbano attenersi a quanto previsto dalla circolare n. 177 del 5 ottobre 2000;

se il Ministro competente non ritenga opportuno risolvere definitivamente la questione con disposizioni precise ed inconfutabili, liberando i cittadini da quella che può essere ritenuta una vessazione fiscale. (4-02224)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede chiarimenti in ordine al pagamento del canone di fognatura e depurazione da parte di quei*

cittadini che non sono allacciati alla fognatura pubblica e che, svuotando la vasca biologica a proprie spese, già pagano la depurazione conferendo i fanghi ad un depuratore. Chiede inoltre di sapere se, a tal fine, sia vincolante la circolare dettata in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze n. 177 del 5 ottobre 2000.

Occorre fornire brevi indicazioni sull'evoluzione normativa che ha interessato la materia in argomento, al fine di affrontare con chiarezza la problematica sollevata. Il canone o diritto in argomento era inizialmente disciplinato dagli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante « Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento ». In particolare, (articolo 16) l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici era assoggettato al pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa, che si componeva di due parti, una relativa al servizio di fognatura e, l'altra, al servizio di depurazione e della quale (articolo 17) venivano fissati i criteri di determinazione.

Successivamente, la legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha previsto la costituzione di un servizio idrico integrato, organizzato da comuni e province sulla base di ambiti territoriali ottimali e, all'articolo 14, ha fissato i criteri per la determinazione delle quote della tariffa prevista per il servizio di fognatura e di depurazione.

Tale servizio è operativo dal 1° gennaio 1999 (articolo 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), per cui, da tale data, il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi dell'articolo 13 e seguenti della legge n. 36 del 1994, avendo perso la sua natura tributaria.

Infine, per completare l'esposizione normativa, occorre ricordare che il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), nell'abrogare

la legge n. 319 del 1976, ha altresì disposto, all'articolo 62, che il canone o diritto di cui alla predetta legge n. 319 del 1976 continuasse ad applicarsi ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione del tributo in argomento (1° gennaio 1999).

Ciò posto, la problematica sollevata concerne sostanzialmente l'individuazione dei soggetti passivi e del presupposto impositivo del canone di fognatura e di depurazione nel sistema normativo delineato dalla legge n. 319 del 1976 ed essa è stata ampiamente risolta con la circolare n. 177 del 5 ottobre 2000 del ministero dell'economia e delle finanze. Difatti, nella predetta circolare è stato chiarito che unico ed imprescindibile presupposto per il pagamento del canone in questione fino al 31 dicembre 1998, era l'allaccio alla pubblica fognatura; per cui i soggetti che provvedevano alla raccolta delle acque in fosse biologiche o in invasi diversi dalla fognatura pubblica, in virtù del mancato allaccio, non potevano essere considerati soggetti passivi del tributo.

Costoro pertanto non erano tenuti a corrispondere la tariffa relativa al canone di fognatura, ma solo il pagamento della quota relativa al servizio di depurazione, che ovviamente è a carico di colui che effettua il trasporto dei rifiuti.

L'allaccio alla pubblica fognatura costituiva quindi il presupposto impositivo generale, la cui sussistenza doveva essere verificata per entrambe le componenti del canone, costituite dalla quota relativa al servizio di fognatura e da quella relativa al servizio di depurazione. Inoltre, per quanto riguarda quest'ultima parte del canone o diritto, in passato, l'obbligo tributario doveva essere assolto nel solo caso in cui sul territorio comunale esisteva un impianto di depurazione anche se insufficiente a svolgere pienamente il relativo servizio.

Questa appena esposta era l'interpretazione del quadro normativo fornita dall'amministrazione finanziaria tramite la circolare richiamata, che, come è noto, costituisce uno strumento di normazione interna alla pubblica amministrazione, con

il quale si contribuisce a chiarire la portata e le modalità applicative di un atto normativo.

Tuttavia, occorre rimarcare che le circolari, se consentono alla pubblica amministrazione di offrire consulenza giuridica agli enti locali al fine di garantire una uniforme applicazione delle norme sul territorio nazionale, non hanno tuttavia per essi carattere autoritativo, in quanto tra ente locale e ministero dell'economia e delle finanze non sussiste un rapporto di gerarchia che possa vincolare il primo all'osservanza delle istruzioni impartite con questi atti.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze:
Giuseppe Vegas.

MAZZOCCHI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

mentre l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 23 novembre 1944 dispone, con grande rigore espressivo, stabilisce che il finanziamento dei consigli degli ordini territoriali degli avvocati, sia tratto dai contributi annuali degli iscritti nei relativi albi, e — soprattutto — basato sull'importo complessivo delle spese « strettamente necessarie » al funzionamento di ciascuno di tali enti pubblici non economici, il successivo articolo 14 dello stesso decreto diversamente e con sconcertante laconicità, dispone in favore del consiglio nazionale forense (C.N.F.) che lo stesso unilateralmente, sovraneamente, quanto inammissibilmente « determina annualmente il contributo dovuto dagli iscritti nell'albo »;

l'articolo 23 della Costituzione riserva però alla legge l'imponibilità di prestazioni patrimoniali, ma — come è pacifico in dottrina e come ha ribadito la giurisprudenza (tra le altre: Corte Costituzionale sentenza n. 088 del 1986) — affinché la riserva di legge sia pienamente efficace, è necessario (come già sommariamente accennato) che la legge contenga tutti gli elementi necessari all'individuazione e al-

l'applicazione del tributo o contributo: in particolare la legge deve indicare — tra l'altro — gli importi esigibili o, almeno, gli importi massimi pretendibili o — quantomeno — i principi per la determinazione oggettiva delle aliquote da applicarsi, oppure l'aliquota massima consentita; in pratica la legge deve individuare tutti gli elementi essenziali, affinché non vi sia la possibilità di arbitri da parte dell'ente impositore;

in mancanza di una predeterminazione legale, oggettiva dell'importo, occorrerebbe almeno una determinazione negoziale, assembleare di approvazione preventiva da parte degli onerandi, come nell'assemblea annuale di ogni ordine, dei costi e della (eventualmente) diversa contribuzione, come nel caso della pretesa del C.N.F. a carico sia degli iscritti nell'albo da tale ente formato e custodito, sia — in misura diversa — degli avvocati non iscritti in tale albo;

invero, dall'epoca della *Magna Charta* i contribuenti si sono conquistati il diritto di discutere l'entità e le modalità della propria contribuzione;

il detto C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense), senza rendere noto preventivamente il proprio bilancio sul quale basare la previsione (e poi il consuntivo) delle spese « strettamente necessarie » al proprio funzionamento [gli ultimi bilanci resi noti con la pubblicazione sulla rivista — assai poco diffusa ed ancor meno letta — « Rassegna forense » sono addirittura quelli del 2000 (consuntivo) e del 2001 (preventivo), ma siamo quasi a fine 2002], senza che i contribuenti (iscritti nel detto albo dei cassazionisti), approvino un tale bilancio, pretende potestativamente il contributo annuo di 51,6 euro da esso stesso C.N.F. unilateralmente determinato a carico di circa 30.000 avvocati iscritti nel predetto albo dei cassazionisti tenuto dallo stesso C.N.F.;

la pretesa di pagamento è stata finora basata sul menzionato articolo 14, secondo comma del detto decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 23 novembre 1944,

che però era stato promulgato prima della Costituzione, la quale impone il principio della riserva di legalità nell'imposizione di tributi o contributi, con indispensabile predeterminazione di importi o aliquote massime, elementi che la detta disposizione non prevede; inoltre benché il detto articolo 14 decreto legislativo luogotenenziale 382/44 disponga che il Consiglio Nazionale « determina annualmente il contributo dovuto dagli iscritti nell'albo », il C.N.F. non si limita a pretendere il detto contributo dagli iscritti nell'albo dei cassazionisti (da esso stesso tenuto), ma pretende anche un contributo annuale di 25,83 euro (anche esso da sé, solitariamente, potestativamente determinato) dai circa 110.000 iscritti negli albi degli avvocati formati e custoditi dai Consigli degli Ordini (territoriali) degli avvocati, non anche iscritti nell'albo dei cassazionisti;

non soltanto il predetto articolo 14 del vecchio provvedimento legislativo indica quali obbligati alla contribuzione annuale al C.N.F. gli iscritti « nell'albo » (già onerati dalla cospicua contribuzione iscrivibile) così nell'accezione di albo al singolare (dunque: l'« unico » albo dei cassazionisti, che è tenuto dallo stesso C.N.F.), ma tale soluzione è vieppiù rafforzata dalla considerazione interpretativa che — al momento dell'emanazione del medesimo decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 — ciascuno dei Consigli degli Ordini (territoriali) degli avvocati formava e custodiva « due » albi, quello degli avvocati e quello dei procuratori legali (albo quest'ultimo poi abolito dalla legge solo pochi anni fa), sicché all'epoca con la dizione « albo » al singolare — riferita alla contribuzione annuale degli iscritti — il legislatore non poteva riferirsi che all'albo (dei cassazionisti) tenuto dal C.N.F. e giammai di due albi tenuti dai circa 160 Consigli degli Ordini territoriali, né potrebbe farisaicamente darsi una interpretazione estensiva di una disposizione che dispone oneri a carico di cittadini;

nella detta, sbalorditiva situazione lo stesso Consiglio Nazionale Forense, pur determinando i contributi annuali a carico

dei cassazionisti, si è sempre ben guardato dal perseguire con riscossione coattiva i tanti avvocati (cassazionisti e non) di fori cronicamente « morosi » (come quello di Velletri ed altri anche di maggiori dimensioni) sull'ingiusta gabella, limitandosi — dove ha potuto — ad accettare dai Consigli dei relativi Ordini importi potestativamente assai ridotti a saldo e stralcio (Napoli, Locri, eccetera), evidentemente non osando affrontare il problema dell'incostruzione della pretesa, ma così ingiustamente favorendo — con inammissibile attitudine « transattiva » — gli appartenenti a tali ultimi Ordini territoriali, e — ancor peggio — i cronicamente così protetti morosi, a tutto danno degli iscritti negli albi tenuti da Consigli degli Ordini non consapevoli del problema, i quali hanno così per anni ripianato le carenze contributive altrui;

avverso tale situazione si è apertamente ribellato l'Ordine degli Avvocati di Roma che, già nell'assemblea sul bilancio del 13 luglio 2001, aveva invitato il proprio Consiglio ad approfondire la legittimità e — comunque — la liceità delle pretese contributive del C.N.F., con conseguente deliberazione consiliare del 20 dicembre 2001 di non raccogliere alcun contributo a carico dei non cassazionisti ed a favore del C.N.F., non essendovi comunque tenuto per legge;

si ha notizia che, dopo eloquentemente lunga inerzia (certamente dovuta alla insicurezza per la insostenibilità giuridica della pretesa) nel mese di agosto 2002 l'allora Presidente del C.N.F. ha scritto individualmente agli avvocati non cassazionisti romani, invitandoli al pagamento di 25,83 euro tentando ingiustamente così di debellare la più autorevole (e unica apertamente e motivatamente dichiarata) renitenza di un Consiglio a raccogliere il contributo ridetto, onde tentare esso C.N.F. di evitare la diffusione della argomentata consapevolezza della non debenza, ponendo vessatoriamente ciascun avvocato romano non cassazionista nella penosa condizione di dover pagare i 25,83 euro, per non affrontare

l'alternativa di un più costoso giudizio per contestare l'ingiusta pretesa —:

quali iniziative l'onorevole Ministro interrogato intenda adottare con la massima urgenza per finanziare il detto C.N.F. con soluzioni e metodi costituzionalmente legittimi, anche alla luce delle iniziative ad impulso d'ufficio delle Magistrature competenti per le pretese avanzate, delle croniche morosità tollerate e degli « abbuoni » di pagamenti concessi e stroncando intanto la persecuzione iniziata nei confronti dei circa 12.000 avvocati romani non cassazionisti. (4-04451)

RISPOSTA. — La titolarità della potestà impositiva in capo ai Consigli Nazionali di imporre un contributo annuale a carico degli iscritti all'albo è attribuita specificamente dall'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, il cui secondo comma dispone che « i Consigli Nazionali determinano la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli, iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento. È dunque realizzato il principio costituzionale (articolo 23 della Costituzione) per cui ogni imposizione deve essere prevista dalla legge.

In relazione alla riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, si osserva inoltre che l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 382 del 1944 reca il riferimento ad un certo criterio generale, di tipo funzionale, per la fissazione del contributo: il contributo è infatti determinato « per le spese del proprio funzionamento ». La legge cioè, indica nelle spese da sostenersi per l'esercizio delle funzioni il criterio di riferimento generale che permette di ritenere soddisfatta anche la riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, unanimemente considerata come riserva di legge relativa (e cioè la legge fissa i principi entro i quali altre fonti subordinate possono intervenire normativamente).

È vero che si tratta di norme promulgate prima della entrata in vigore della Costituzione repubblicana, ma non v'è dubbio che il riferimento alla contribuzione

a carico degli iscritti, anche là dove è usato il termine «tassa» (articolo 7), risulta conforme al dettato costituzionale, in quanto espressione del principio generale di solidarietà che informa la struttura degli enti rappresentativi di professionisti.

Analoghe disposizioni vigono, infatti, per gli altri ordini professionali.

In senso contrario non sembrano invocabili i principi sopranazionali dettati in ambito europeo, in quanto il mantenimento degli ordini professionali esistenti, necessariamente implica la possibilità che detti enti esercitino le proprie prerogative, e realizzino — attraverso quelle — le funzioni ad essi attribuite dalla legge, dalle quali sono evidentemente espunte quelle contrastanti con il principio di libera circolazione dei servizi.

In merito poi all'affermazione che in mancanza di una predeterminazione legale, oggettiva dell'importo, occorrerebbe almeno una determinazione negoziale di approvazione preventiva da parte degli onerandi, si evidenzia che tale prospettazione applica a determinazioni di tipo pubblicistico criteri e istituti propri degli enti di diritto privato (associazioni e/o società commerciali); viene inoltre fatto cenno ad una «assemblea annuale di ogni ordine territoriale» con compiti di approvazione preventiva da parte degli onerandi che non è dato di rintracciare nella legislazione vigente in materia.

Si noti che l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 dispone per tutti i Consigli Nazionali di tutte le professioni (e per gli avvocati tale articolo è richiamato espressamente dal successivo articolo 18).

Per quanto sopra, il Consiglio nazionale forense ha sempre determinato il contributo dovuto dagli iscritti all'albo degli avvocati e ciò è avvenuto senza contestazioni, sia per quanto riguarda l'imposizione, che per quanto riguarda la misura del contributo (da ultimo, euro 25,8 per tutti gli avvocati; euro 51,6 per gli avvocati cosiddetti cassazionisti). I Consigli dell'ordine hanno sempre riscosso questi contributi e li hanno poi trasmessi al Consiglio nazionale trattenendo una piccola percentuale per le spese (5 per cento).

Tanto premesso, senza alcuna preventiva comunicazione, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma ha dichiarato ai propri iscritti che non avrebbe più raccolto l'importo spettante al Consiglio nazionale forense (euro 25,8) ritenendolo non dovuto: secondo il Consiglio dell'ordine di Roma, infatti, l'articolo 14 si dovrebbe interpretare in senso restrittivo, laddove si fa riferimento al contributo a carico degli iscritti «all'albo» (e non agli albi), il che indicherebbe che il legislatore avrebbe inteso contemplare non gli iscritti in tutti gli albi degli avvocati ma solo quelli relativi all'albo tenuto dal Consiglio nazionale stesso, e cioè l'albo dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.

Tale interpretazione non appare condivisibile per una serie concorrente di motivi.

Anzitutto l'interpretazione corretta della norma non permette distinzioni tra «albi», perché l'articolo 14 riferendosi a tutte le professioni indica sostanzialmente tutti gli iscritti di quella professione. Tale norma riguarda infatti una serie ampia di categorie professionali, elencate nell'articolo 1, e si applica alla professione di avvocato in virtù del richiamo operato dall'articolo 18. La normativa in questione, dunque, riguarda tutte le categorie professionali organizzate in albi, sia l'albo unico, locale o nazionale. La dicitura utilizzata dall'articolo 14 deve essere pertanto intesa in senso generico, come riferita a tutti gli iscritti (nell'albo, ove questo sia unico, o negli albi, ove questi siano molteplici).

L'imposizione prevista dall'articolo 14 non è l'unica perché in favore dei Consigli dell'ordine locali dispone anche l'articolo 7 per cui «nei limiti strettamente necessari» ogni Consiglio può porre una tassa per l'iscrizione; si precisa poi che nessun pagamento oltre quelli previsti nel citato decreto (cioè quelli previsti nell'articolo 7 e nell'articolo 14) può essere posto a carico degli iscritti. Ciò conferma dunque ancora una volta che l'articolo 14 permette ai Consigli nazionali di richiedere il contributo a tutti gli iscritti.

Vi è ancora un argomento «comparatistico».

Non è dato di rilevare alcun caso di ordinamento professionale nel quale gli iscritti negli albi locali non versino contributi al rispettivo Consiglio nazionale, o, viceversa, Consigli nazionali che non esigano contributi dagli iscritti negli albi locali. Spesso, anzi, gli iscritti negli albi locali sono gli unici che possono contribuire al funzionamento del Consiglio nazionale, non esistendo albi specifici presso il Consiglio nazionale (come nel caso del Consiglio nazionale forense).

Può essere interessante esaminare alcuni ordinamenti professionali anche successivi al decreto legislativo luogotenenziale citato. Tra questi, l'ordinamento della professione di dottore commercialista (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067) e l'ordinamento della professione di ragioniere (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068), che dispongono, nella medesima formulazione, che il Consiglio nazionale «determina la misura del contributo da corrisponderci annualmente dagli iscritti negli albi e negli elenchi per le spese del proprio funzionamento».

Si osserva poi che il contributo richiesto annualmente dal Consiglio nazionale forense agli avvocati italiani risulta essere di misura assai modesta, di gran lunga inferiore rispetto a quanto altri Consigli nazionali sono soliti richiedere agli appartenenti alle rispettive categorie professionali.

Oltre ai riferimenti normativi citati, il fondamento del potere impositivo del Consiglio nazionale nei confronti degli appartenenti alla categoria degli avvocati può essere validamente ricollegato alle funzioni esercitate nell'interesse della categoria, tra le quali spicca innanzitutto la funzione di rappresentanza istituzionale, alla quale si riconduce la funzione consultiva e di interlocuzione con le istituzioni politiche ed amministrative. Né poi va dimenticata la funzione giurisdizionale (che ovviamente non si esplica soltanto nei confronti dei cassazionisti ma nei confronti di tutti gli avvocati).

Lo stesso può dirsi per il ruolo svolto dal Consiglio nazionale forense nel procedimento di elaborazione delle tariffe per

tutti gli avvocati, per assicurare la formazione iniziale e la formazione permanente e per quant'altro è riferito ai compiti istituzionali del Consiglio.

È inoltre significativo ricordare che quando vengono a determinarsi conflitti tra gli iscritti e i consigli dell'ordine territoriali (quando ad esempio gli iscritti non pagano i contributi dovuti ai consigli dell'ordine) interviene in loro difesa lo stesso Consiglio nazionale. Si veda, ad esempio, tra le numerosissime, le decisioni del Consiglio nazionale forense 24 giugno 1999, n. 81, con le quali il Consiglio nazionale ha sanzionato i comportamenti illegittimi degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti ai consigli degli ordini locali, affermando ripetutamente che pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che non adempia al versamento dei contributi, anche se arretrati, previsti dal decreto-legge n. 382/1944 a favore del consiglio dell'ordine locale (nella specie è stata inflitta la sanzione della sospensione a tempo indeterminato sino al pagamento dei contributi dovuti).

Pur nella ovvia scarsità di riferimenti giurisprudenziali (il principio non era mai stato contestato fino ad ora) non è esatto affermare che non esista giurisprudenza sul potere impositivo dei Consigli nazionali. In un caso relativo al mancato pagamento di contributi a favore di un Consiglio locale degli ingegneri, le sezioni unite della Suprema Corte di cassazione hanno avuto modo di argomentare sul potere impositivo degli ordini, e sulla procedibilità disciplinare a carico degli iscritti che non paghino i contributi per gli organi locali ma anche quelli per gli organi nazionali. Con sentenza n. 11622 del 21 novembre 1997 la Suprema Corte ha affermato che «da queste norme si trae che, se l'iscritto non versa nei termini stabiliti i contributi determinati dal Consiglio dell'ordine e dal Collegio nazionale, contributi tra i quali rientra la tassa annuale, in suo confronto può essere adottato un provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, ma debbono essere osservate le forme del procedimento disciplinare». La lettura della sentenza segnala come la Corte, nella

sua composizione più adatta alla funzione nomofilattica, abbia interpretato chiaramente le norme in esame nel senso che i contributi dovuti dagli iscritti negli albi sono sia quelli di cui all'articolo 7 decreto legislativo citato, destinati alle istanze locali, sia quelli dovuti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo citato, e destinati alle istanze nazionali, e che alla violazione di entrambi tali obblighi consegue l'esercizio dell'azione disciplinare.

Va inoltre sottolineato che il bilancio del Consiglio nazionale forense, redatto secondo le disposizioni vigenti in materia, è comunicato alla Corte dei conti e viene pubblicato per intero, anno per anno, nella rivista « Rassegna forense ».

Non corrisponde poi al vero che il Consiglio nazionale forense si è sempre ben guardato dal perseguire con riscossione coattiva i tanti avvocati — cassazionisti e non — di fori cronicamente « morosi », limitandosi, dove ha potuto, ad accettare dai Consigli dei relativi ordini importi assai ridotti a saldo e stralcio, evidentemente non osando affrontare il problema della incostituzionalità della pretesa, ma così ingiustamente favorendo gli appartenenti a tali ultimi ordini territoriali, e — ancor peggio — i cronicamente morosi, a tutto danno degli iscritti negli albi tenuti da Consigli degli ordini non consapevoli del problema, i quali hanno così per anni ripianato le carenze contributive altrui.

Il caso di Roma è assolutamente unico. In passato si sono verificati e ancora si verificano ritardi nei trasferimenti da parte di alcuni Consigli, poi regolarmente saldati, ma non è mai stata messa in dubbio la legittimità dell'imposizione.

In conclusione si osserva che la contestata illegittimità dell'articolo 14 citato è contraddetta dalla puntuale applicazione di tale normativa in sede giudiziaria e che l'interpretazione sostenuta dal Consiglio nazionale forense è stata da ultimo confortata dalla pronunzia delle Sezioni unite della Corte di cassazione dianzi citata.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

MEDURI. — Al Ministro delle politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

avversità atmosferiche, dalla siccità all'umidità alle piogge battenti, calamità naturali come l'eruzione dell'Etna con la sua cenere dannosissima stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura calabrese nel comprensorio reggino;

le premesse di una stagione positiva vi erano tutte ma questi fenomeni tanto aleatori quanto gravi e dannosi al tessuto agricolo locale hanno determinato una crisi senza prospettive;

agrumicoltura e olivicoltura sono i settori maggiormente colpiti in questo periodo;

il susseguirsi di eventi calamitosi sta ingenerando una strutturale crisi di settore e le aziende si trovano nella condizione di non poter ottemperare alle scadenze ordinarie con il rischio di fallimenti e perdita di posti di lavoro in una voce importantissima per l'economia calabrese e in particolare reggina;

le organizzazioni di categoria e le amministrazioni locali hanno lanciato l'allarme in merito alla situazione in cui versa il comparto agricolo chiedendo interventi urgenti e strutturali a sostegno del settore;

in sede europea si stanno determinando misure che rischiano di penalizzare l'economia agricola italiana e meridionale in particolare nei settori della cerealicoltura e della olivicoltura con tutto ciò che ne potrebbe conseguire a livello territoriale —:

quali misure il Governo intenda promuovere per tutelare in sede comunitaria l'agricoltura meridionale nei settori dell'olivicoltura e della agrumicoltura e quali iniziative legislative intenda adottare per affrontare la contingente e grave crisi in cui l'intero comparto agricolo versa a causa delle calamità naturali che si stanno verificando nel comprensorio reggino.

(4-04734)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in discorso, concernente le difficoltà economiche che attanagliano l'agricoltura calabrese a causa delle ripetute avversità atmosferiche e calamità naturali, si fa presente che in presenza di danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile a favore delle aziende agricole colpite, possono essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge n. 185 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.*

La regione Calabria ha già avanzato proposte in tal senso ed il Ministero, in accoglimento della richiesta regionale, ha emesso in data 14 novembre 2002 il decreto di declaratoria per la siccità che nell'anno 2002 ha colpito l'intera Regione.

Le aziende agricole danneggiate nei termini predetti (35 per cento della produzione lorda vendibile potranno, quindi beneficiare, degli aiuti contributivi e creditizi del Fondo di solidarietà nazionale.

Qualora ulteriori eventi eccezionali abbiano compromesso cicli colturali successivi, in presenza dei requisiti di legge e su proposta regionale, potranno essere nuovamente attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

MEDURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri ad interim. — Per sapere — premesso che:*

nella conferenza di fine anno il Presidente del Consiglio dei ministri ha sbandierato come risultato della propria azione di governo la diminuzione degli sbarchi clandestini pari al 247 per cento;

tale dichiarazione viene clamorosamente smentita dai fatti in quanto dall'inizio dell'anno continuano a giungere sulle coste calabresi immigrati clandestini tra cui molte donne e bambini;

l'assistenza degli immigrati viene svolta con grande passione e senso uma-

nitario dalle associazioni di volontariato e dagli enti locali;

nonostante gli annunci del governo ed una parte significativa della informazione che minimizza la gravità della situazione, il problema viene particolarmente avvertito dalle istituzioni calabresi tant'è che il procuratore generale di Cantanzaro nell'apertura dell'anno giudiziario ha evidenziato il problema sbarchi;

la posizione geografica della Calabria pone con forza una soluzione del problema che deve essere affrontato in sede UE ed è da ravvisarsi nel riconoscimento del territorio come zona di frontiera —:

se il Governo intenda porre con forza in sede di UE tale problema affinché venga individuato un percorso istituzionale che eviti alla Calabria di essere terminale degli sbarchi clandestini che gravano sul proprio tessuto sociale senza vedere riconosciuto lo sforzo che la comunità calabrese compie da molti anni. (4-01836)

RISPOSTA. — *L'Italia per la sua posizione geografica risulta esposta alla penetrazione dei flussi di migranti clandestini provenienti principalmente da sud e da est del Mediterraneo.*

Nel 2001, l'ingente afflusso di clandestini approdato in Calabria è risultato proveniente principalmente dalla Turchia, dall'Iran, dall'Iraq, dall'Afghanistan e dal Pakistan (in totale 5.077 persone, di cui 2.289 di etnia curda), mentre nel primo trimestre del 2002 si sono registrati anche sbarchi di clandestini provenienti dallo Sri Lanka (834 persone).

Si è trattato di un afflusso eccezionale arrestatosi poi nel corso del 2002 anche a seguito delle iniziative assunte in sede diplomatica e di cooperazione con gli Stati di origine e di transito dei flussi nonché dell'attività di rimpatrio dei clandestini fermati.

Si può pertanto affermare che il problema sollevato dall'onorevole interrogante, in relazione agli sbarchi illegali sulle coste calabresi, si è nel corso del 2002 attenuato (2.122 arrivi rispetto ai 5.045 del 2000). È

divenuto invece sensibilmente più grave il fenomeno per quanto riguarda la Sicilia (18.225 arrivi su un totale di 23.719).

Più in generale, il tema del contrasto dell'immigrazione clandestina continua ad essere per l'Italia una priorità, sia sul piano della sicurezza interna che della politica estera. D'altra parte, il traffico di esseri umani costituisce un fenomeno strettamente legato ad altre attività della criminalità organizzata, quali il contrabbando, il traffico di armi, di droga, lo sfruttamento della prostituzione. Ed è altrettanto evidente che consistenti flussi di persone, che spesso giungono sulle nostre coste privi di qualsiasi documento di identità, comportano anche un rischio di infiltrazione sul territorio nazionale di elementi legati ad organizzazioni terroristiche.

A livello bilaterale, il nostro operato si basa sulla consapevolezza della necessità di collaborazione con i Paesi di origine e transito dei flussi, in particolare per quelli provenienti dal mare, che sono i più difficili da contrastare. Si tratta di una collaborazione vieppiù necessaria in quanto le attività di contrasto sono maggiormente efficaci se svolte a terra, prima dell'imbarco.

In tale contesto ci muoviamo attraverso una costante attività di sensibilizzazione nei confronti dei Paesi di origine e transito dei flussi illegali, che ha ottenuto buoni risultati nel corso dell'anno.

Per quanto riguarda in particolare il flusso di clandestini proveniente dallo Sri Lanka, che per lo più giungono nel Mediterraneo attraversando il Canale di Suez, abbiamo positivi riscontri da parte delle autorità dell'isola, che si dimostrano disponibili a collaborare. Relativamente alla Turchia, è significativo che i flussi verso l'Italia appaiano essersi ridotti a seguito del maggior impegno delle autorità di Ankara nel contrastare il fenomeno. Dai Balcani, e dall'Albania in particolare, l'approccio globale con cui abbiamo affrontato il problema ha condotto ad una contrazione dei traffici verso le coste pugliesi.

A fronte di tali successi, deve purtroppo registrarsi l'apertura di una nuova rotta di provenienza libica, percorsa da immigrati

originari dell'Africa subsahariana, sbarcati prevalentemente in Sicilia.

Nei confronti dei Paesi coinvolti o a rischio di coinvolgimento nei traffici illeciti di migranti via mare, è stata inoltre avviata una specifica azione diplomatica di sensibilizzazione sulla necessità che ciascuno Stato faccia rispettare, per le imbarcazioni in partenza dai propri porti o dalle proprie coste, le norme internazionali sulla sicurezza della navigazione (cosiddetto principio del Port State Control). Tale indicazione è in linea con l'articolo 1, comma 2, del nuovo Testo Unico dell'immigrazione.

L'Italia ha poi firmato 27 intese bilaterali in tema di riammissione, di cui 18 in vigore. Contatti in materia sono stati avviati con altri 17 Paesi. Tali accordi stabiliscono precise modalità e procedure per l'identificazione ed il rimpatrio dei clandestini.

In ambito Onu, l'azione diplomatica impostata dall'Italia sin dal 1997 per addivenire alla formulazione di norme internazionali volte a contrastare il traffico e il trasporto di immigrati illegali via mare si è concretata nell'adozione del Protocollo contro il Traffico illecito di migranti via terra, aria e mare, annesso alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale, firmata a Palermo nel dicembre 2000. Tale protocollo, intitolato *Against the smuggling of migrants by land, air and sea*, riguarda il traffico clandestino di migranti, ossia le condotte finalizzate ad agevolare, a scopo di profitto, l'ingresso o il soggiorno illegali nel territorio dello Stato di stranieri consenzienti. Ad esso si aggiunge un secondo protocollo intitolato *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, che concerne il fenomeno del traffico di persone e intende assicurare la protezione della persona che con violenza, minaccia o frode, è coattivamente trasferita al fine del suo successivo sfruttamento economico.*

A fronte di tale attività in ambito multilaterale e bilaterale, sul piano comunitario è noto che il Governo italiano ha ripetutamente sostenuto la necessità di un impegno comune dei partner europei per il controllo delle frontiere esterne dell'Unione, specie marittime, nonché per l'accoglienza

dei rifugiati ed il sostegno ai Paesi di origine e di transito dei clandestini. Al riguardo il Governo italiano si è anche fatto promotore di specifiche iniziative.

Negli ultimi mesi siamo riusciti a portare il tema dei flussi illegali al centro dell'attenzione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e continuiamo ad operare per un rafforzamento della cooperazione tra i Paesi membri, secondo l'impostazione emersa nelle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia: l'immigrazione deve tenere conto della capacità di accoglienza degli Stati membri e realizzarsi in un quadro di legalità; i Paesi di origine e transito devono cooperare con l'Unione europea; occorre una disponibilità di risorse adeguate da parte dell'Unione e, in prospettiva, una condivisione degli oneri. Il Consiglio europeo di Siviglia si è caratterizzato per la sua concretezza. Esso ha delineato il programma di azione dell'Unione in materia di asilo ed immigrazione nei prossimi mesi ed è stato fissato un preciso scadenziario per le prime concrete misure per una gestione integrata delle frontiere esterne, come per l'adozione di atti normativi in materia di asilo ed immigrazione legale. Su tali linee intendiamo muoverci anche nel corso del semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

MERLO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premezzo che:

molti cittadini hanno segnalato la pesante situazione che si è venuta a creare per la cancellazione di tutti i voli Alitalia da Torino a Roma nel giorno di ferragosto, tranne il primo della mattina verso le 7;

la carenza dei collegamenti tra il capoluogo subalpino e Roma è ormai ben conosciuta ma la disfunzione che si è venuta a creare nel giorno di ferragosto ha ulteriormente aggravato questa cronica difficoltà;

per quanto riguarda gli altri voli della giornata richiamata era possibile recarsi a Roma attraverso l'aeroporto della Malpensa, opportunamente raggiunta con navetta —:

alla luce delle difficoltà ormai note ma, soprattutto, per offrire un servizio adeguato ai cittadini e per la stessa valorizzazione dell'aeroporto di Torino Caselle, quali siano le motivazioni che hanno creato questo disservizio proprio nel giorno che storicamente è il cuore delle vacanze agostane. (4-03758)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione indicata in discorso, l'Enac — Ente nazionale per l'aviazione civile — interessato al riguardo, ha comunicato che le cancellazioni dei voli da Torino a Roma Fiumicino nel giorno di ferragosto erano state programmate dalla società Alitalia con tre mesi di anticipo sulla base di dati storici.

L'Ente fa presente, pertanto, che hanno operato i seguenti voli Alitalia:

AZA1412-TRN/FCO, ATDO718, D06.55 con 55 passeggeri (posti a/m180); AZA1428-TRN/FCO, ATD19,27SD 19,30 con 2 passeggeri (posti A/m78).

L'Ente medesimo informa che il 15 agosto 2002 sono stati operati dalla compagnia AIRONE i seguenti voli:

ADH6349-TRN/FCOATD 09.23 STD09.15 con 117 passeggeri (posti A/M159); ADH6353-TRN/FCO ATD 18.37 STD8.30 con 41 passeggeri (posti A/m159).

I voli cancellati sono, pertanto, i seguenti:

Alitalia-AZA1416, AZA1418, AZA1422, AZA1426. AIRONE-ADH6347, ADH6351, ADH6355.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

MEROI e MIGLIORI. — Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:

il consorzio di Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio ed il consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio, con intervento dell'amministrazione provinciale di Pistoia, hanno sottoscritto in data 23 novembre 2000 un protocollo d'intesa per l'ampliamento del sistema di monitoraggio ambientale relativo al territorio della provincia pistoiese;

tale territorio, date le sue caratteristiche idrogeologiche, necessita di tale controllo e monitoraggio, in particolare nelle zone della Valdnievole e del Bisenzio, aree nelle quali operano detti consorzi;

in data 29 novembre 2001 il consorzio Padule di Fucecchio ha richiesto, con nota inviata alla direzione generale concessioni ed autorizzazioni del ministero delle comunicazioni, la ristrutturazione della concessione n. DCSR/6/4/69/01/328307/CRT, al fine di unificare le concessioni con il consorzio di Bonifica Ombrone, ed allo scopo di poter potenziare il sistema di controllo e monitoraggio delle zone interessate ad eventuali elementi alluvionali;

in data 2 ottobre 2002, l'ispettorato territoriale della Toscana del ministero delle comunicazioni ha preso visione del « Sistema di teleritrovamento dei livelli idraulici e pluviometrici del bacino del fiume Ombrone », dando atto che il sistema « prevede una rete di rilevamento estesa sia nel bacino di detto fiume che sul bacino di competenza del consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio »;

a seguito di tale verifica alle strutture di collegamenti UHF, l'ispettorato territoriale ha elevato un verbale di accertamento ed ha imposto una sanzione ai consorzi per ... « mancanza della relativa concessione », imponendo lo spegnimento del sistema;

la locale protezione civile ha riattivato, per fini di emergenza, detto impianto;

è di tutta evidenza l'anomalia della situazione, ove un'unione di consorzi, destinata al controllo del territorio, si vede di fatto sanzionata per aspetti procedurali, dopo non avere ottenuto risposta alle motivate richieste di riunificazione di concessioni da utilizzare a fini di sicurezza —:

quali iniziative intendano intraprendere per ripristinare il citato sistema di telerilevamento dei livelli idraulici e pluviometrici del bacino del fiume Ombrone.

(4-04248)

RISPOSTA. — *Si significa che con determinazione direttoriale del 30 ottobre 2002 è stato accordato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 (Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato), al Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese-Bisenzio, senza soluzione di continuità ed alle stesse condizioni, il rinnovo della concessione, ora licenza individuale, a decorrere dal 1° gennaio 1999, nonché la variazione della titolarità della concessione stessa.*

Con determinazione direttoriale del 22 ottobre 2002 è stato altresì accordato, in favore del Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio, l'ampliamento della concessione, ora licenza individuale, a decorrere dal 1° novembre 2002.

Ciò premesso si precisa che non risulta che i citati Consorzi abbiano presentato istanza di unificare le due licenze individuali e che l'Ispettorato territoriale della Toscana abbia imposto lo spegnimento dei radiocollegamenti di cui trattasi.

L'Ispettorato medesimo, con note dirette anche ai Consorzi in questione ed alla Prefettura di Pistoia, ha precisato che la disattivazione degli impianti è avvenuta spontaneamente per iniziativa autonoma dei responsabili dei Consorzi e che, vista l'importanza e la particolarità del servizio svolto, non ha mai ordinato o semplicemente invitato i titolari di licenza individuale in oggetto a disattivare il collegamento in ponte radio.

Si fa, infine, presente che il Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese-Bisenzio ha

reso noto che risultano ad oggi risolte le problematiche relative al funzionamento del sistema di telerilevamento dei livelli idraulici e pluviometrici del bacino del fiume Ombrone e che sta provvedendo insieme al Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio ad adeguare il proprio impianto al fine di superare le problematiche — consistenti in disturbi provocati fra i due Consorzi dalla contenza tra soggetti autorizzati — emerse durante la visita dell'Ispettorato Territoriale Toscana dell'ottobre 2002.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

MESSA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere:*

se corrisponda al vero che mentre su quasi tutti i treni Eurostar il cosiddetto « segno di benvenuto » sia gratuito, per quanti viaggiano nelle carrozze di prima classe, in alcune tratte ferroviarie del sud sia chiesto, invece, il pagamento di quanto consumano;

in caso di risposta affermativa, quali siano i motivi di tale disparità di trattamento della clientela;

quali iniziative intenda assumere per eliminare questa sorta di discriminazione nei confronti di una ben determinata fascia d'utenza. (4-03181)

RISPOSTA. — *Ferrovie dello Stato S.p.a. ha riferito che a bordo di tutti i treni Eurostar viene offerto ai viaggiatori di 1^a classe un servizio di benvenuto, compreso nel prezzo del biglietto.*

La Società ha evidenziato che non corrisponde al vero che in alcune tratte ferroviarie del sud sia mai stato chiesto il pagamento della bibita di benvenuto, servizio che è stato ideato come iniziativa di attenzione verso la clientela, a titolo gratuito e senza incremento sulla tariffa applicata.

Peraltro, quanto lamentato si riferisce ad un limitato periodo di tempo in cui il servizio di benvenuto era stato sospeso a

bordo dei convogli ad assetto variabile della prima generazione, denominati ETR 450, che effettuano il servizio Eurostar.

Al fine di garantire gli standard più elevati di servizio a bordo dei treni Eurostar e per soddisfare le maggiori aspettative della clientela, dal 15 luglio 2002 l'offerta della bibita di benvenuto è stata reintrodotta sulle relazioni operate con i materiali rotabili del tipo ETR450, rimanendo invariato il prezzo del biglietto.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

MESSA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere quali iniziative intenda assumere per garantire un'ancora maggiore sicurezza al traffico aereo. (4-05212)*

RISPOSTA. — *In merito a quanto richiesto con l'atto ispettivo in discorso, si rappresenta che per quanto attiene all'azione del Governo per la sicurezza del volo, questa Amministrazione ha emanato un proprio atto di indirizzo con il quale è stata fatta definitiva chiarezza circa le competenze tra i vari soggetti operanti sull'aeroporto di Linate (Enac, Enav e società di gestione degli aeroporti) in materia di aiuti visivi luminosi, segnali e segnaletica di pista.*

Inoltre, l'Enac — Ente nazionale per l'aviazione civile — riferisce di aver adottato, nel corso dell'ultimo anno, una serie di interventi tra i quali i più significativi sono i seguenti:

a) *recepimento dell'annesso 14 dell'ICAO (International Civil Aviation Organisation): sulla base di proprie delibere e di successivi atti di indirizzo di cui in premessa. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2002, ha adottato un regolamento in lingua italiana che disciplina i requisiti per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Tale regolamento adotta tutti gli standard internazionali ICAO e la maggior parte delle raccomandazioni;*

b) a seguito dell'emanazione dell'atto di indirizzo del 9 agosto 2002 di questo ministero, innanzi citato, sugli AVL — Impianti aiuti visivi — per l'atterraggio e la movimentazione degli aeromobili in aeroporto, che definito le responsabilità degli enti coinvolti, l'Enac ha elaborato una circolare attuativa del predetto atto di indirizzo che definisce gli adempimenti a carico dei vari soggetti interni ed esterni all'Ente medesimo, anche con la certificazione degli impianti esistenti;

c) consultazioni con le parti interessate al fine di rendere in tempi brevi obbligatoria l'installazione del trasponder a bordo degli aeromobili di aviazione generale, in modo da garantire ulteriormente le operazioni di volo in sicurezza;

d) regolazione del traffico in condizioni di bassa visibilità. Una serie di incontri è già stata svolta e sono in fase di definizione procedure atte a migliorare gli standard di sicurezza nelle condizioni di cui sopra. Sono state quindi stabilite per tutti gli aeroporti limitazioni operative per le operazioni in bassa visibilità;

e) l'ENAC ha effettuato tramite team ispettivi verifiche su tutti gli aeroporti italiani al fine di accertare l'esistenza delle condizioni di sicurezza operativa e ha fissato i tempi di rientro delle criticità con continue verifiche per l'attuazione da parte degli stessi team. L'Ente fa conoscere di aver implementato ulteriormente un piano strutturato di controlli documentali, così come previsto dal Codice della Navigazione, su tutto il territorio nazionale rivolto agli aeromobili e ai relativi equipaggi, italiani e non.

Dal 1° luglio 2002 ad oggi, sono stati effettuati circa 5.072 controlli;

f) nel marzo del 2002, la Direzione generale del predetto Ente ha emanato una serie di linee guida per la rivisitazione ed aggiornamento dei piani di emergenza delle singole direzioni aeroportuali. Nella fase di elaborazione del piano è stabilito « chi fa che cosa » in caso di emergenza e/o incidente grave, verificando, attraverso necessarie e programmate esercitazioni da effet-

tuare almeno una volta l'anno, l'efficacia del piano, e cioè che il « come fa » di ciascun soggetto interessato sia armonicamente inserito nel quadro complessivo.

L'Enac fa conoscere, infine, che ad oggi sono stati aggiornati i Piani di emergenza di 21 aeroporti su 26.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

MESSA. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che sia stato corrisposto dalla RAI un compenso pari a circa 50.000 euro alla signorina Monica Lewinsky per la sua prevista partecipazione a delle trasmissioni televisive, che poi non ha avuto luogo —:

se corrisponda al vero che la signorina Lewinsky abbia ricevuto un compenso per una mancata partecipazione ad un programma televisivo RAI e, in caso affermativo se ciò non si ponga in contrasto con il principio di efficienza ed economicità che deve contraddistinguere la gestione della RAI. (4-05240)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premettere che i problemi riguardanti la gestione aziendale rientrano nella competenza del Consiglio di amministrazione della società RAI che opera ai sensi delle direttive della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha precisato, di aver sostenuto per la prevista partecipazione della signora Monica Lewinsky a trasmissioni televisive la spesa complessiva di euro 55.034 di cui 25.000 euro pari al compenso pattuito con la medesima signora Lewinsky e la parte residua per il rimborso spese per il viaggio ed il soggiorno a Roma.

L'Azienda ha precisato che ai sensi dell'articolo 2227 del codice civile detto compenso doveva, in ogni caso, essere corrisposto all'interessata in conseguenza del recesso unilaterale della RAI dal contratto.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

MOLINARI. — *Al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

in base alla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 alcuni atti dell'anagrafe e dello stato civile, per esempio stato di famiglia, certificato di residenza e altri, in possesso dei comuni possono essere rilasciati ai non diretti interessati;

sono molte le richieste che vengono presentate agli uffici comunali, ponendo funzionari e sindaci in grossa difficoltà, rispetto a quanto citato precedentemente;

si stanno ampliando i campi in cui questa fattispecie si viene a verificare, senza che per essa vi sia una specifica disciplina;

non è possibile che in un contesto di progressiva informatizzazione degli stessi servizi vi sia ancora una incertezza in merito al rilascio ai non diretti interessati —:

quali iniziative normative il Governo intenda adottare al fine di risolvere questa mancanza di chiarezza che pone le amministrazioni interessate in grossa difficoltà in merito al rilascio di atti dell'anagrafe e dello stato civile ai non diretti interessati ai sensi della legge n. 675 del 1996. (4-04130)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede quali iniziative normative il Governo intenda adottare al fine di far chiarezza in merito al rilascio, da parte delle amministrazioni interessate, di atti anagrafici e di stato civile ai non diretti interessati, ai sensi della legge n. 675 del 1996.*

In proposito, si fa presente che la legge n. 1228/1954, recante: « Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente » e,

segnatamente l'articolo 1 ultimo comma, qualifica gli atti anagrafici come atti pubblici.

Inoltre, il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989, all'articolo 33, commi 1 e 2, stabilisce che « ...L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2, dell'articolo 35 (notizie concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione professionale, il titolo di studio o le altre notizie il cui inserimento sia autorizzato dal Ministero dell'interno d'intesa con l'Istat), può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del Sindaco ».

L'articolo 37 del medesimo regolamento consente, inoltre, agli incaricati dall'autorità giudiziaria, agli appartenenti alle forze dell'ordine e al corpo della guardia di finanza, a tal fine autorizzati e abilitati dall'Ufficiale d'anagrafe (secondo quanto stabilisce il decreto legislativo n. 445/2000), di consultare, anche in via telematica, gli atti anagrafici e di ottenerne il rilascio.

Alla luce della normativa sopra richiamata, pertanto, risulta evidente che è possibile il rilascio ai terzi di notizie anagrafiche, nei limiti sopra descritti, fatta eccezione per i dati sensibili tutelati dall'articolo 22 della legge n. 675 del 1996, che, quindi, non formano contenuto di certificazione anagrafica.

Inoltre, con l'istituzione, presso la direzione centrale per i servizi demografici del dipartimento per gli affari interni e territoriali di questo Ministero, del sistema « INA-SAIA », che consente lo scambio in via informatica dei dati anagrafici tra i comuni e tra questi e le pubbliche amministrazioni, si realizzerà l'obiettivo della circolarità delle informazioni anagrafiche, al fine della più puntuale erogazione dei servizi da rendere ai cittadini, attraverso lo strumento della carta d'identità elettronica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

PASETTO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

da quanto si apprende dagli organi di stampa in data 30 agosto 2002 e durante il periodo estivo, lo scalo aeroportuale romano Leonardo da Vinci ha fortemente disatteso gli impegni previsti dalla propria carta dei servizi riguardo la riconsegna dei bagagli ai passeggeri;

nonostante infatti secondo la carta dei servizi la società di gestione aeroportuale Aeroporti di Roma è tenuta a riconsegnare il 90 per cento dei bagagli in 26/34 minuti, nei periodi sopraccitati centinaia di passeggeri, a causa di insufficienze di personale e gravi inefficienze, hanno dovuto attendere anche fino a 90 minuti prima di poter riottenere il proprio bagaglio;

da quanto elaborato dall'Associazione europea delle compagnie aeree (AEA) lo scalo romano di Fiumicino figura al secondo posto nella classifica degli scali europei con maggior ritardo —:

quali impegni abbia assunto o intenda assumere per fare in modo che il maggiore scalo italiano, nonché uno dei maggiori d'Europa, abbia in tutti i periodi dell'anno, e a maggior ragione nei periodi in cui è previsto un maggior numero di passeggeri in transito, un numero di dipendenti e mezzi adeguati al rispetto di quanto stabilito nella carta dei servizi dello scalo. (4-03791)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in discorso l'ENAC — Ente nazionale per l'aviazione civile, interessato al riguardo, rappresenta quanto segue.*

Per carta dei servizi si intende un insieme di impegni in tema di sicurezza, regolarità, ottimizzazione dei servizi e attenzione all'ambiente finalizzati a migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti aeroportuali.

Per indicatori di qualità si intendono le variabili quantitative od i parametri qualitativi in grado di rappresentare adeguatamente, in corrispondenza di ciascun fattore

di qualità, i livelli prestazionali del servizio erogato (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998).

Nel 1999 l'Enac ha istituito la Commissione per la Carta dei servizi standard dei gestori aeroportuali ed ha completato la lista condivisa di circa 50 indicatori da utilizzare nei rapporti tra gestori e passeggeri precisando, successivamente, la metodologia standard da utilizzare per misurare ognuno di loro.

La carta dei servizi redatta la società di gestione dell'aeroporto di Fiumicino evidenzia, appunto, l'indicatore Enac (obiettivo 2002) che dimensiona il tempo di riconsegna del primo e dell'ultimo bagaglio, nel 90 per cento dei casi, nel limite massimo, rispettivamente, di 26 minuti primi e di 34 minuti primi.

La società AdR, come tutti i gestori totali, è tenuta a predisporre annualmente la propria carta dei servizi; ma gli indicatori relativi ai ritardi restano, per ora, facoltativi.

L'Enac da parte sua, attualmente verifica che la rilevazione degli standard qualitativi dei servizi offerti avvenga secondo le metodologie concordate nei suddetti indicatori ma, già entro l'anno 2003 provvederà all'approvazione delle carte di servizio in parola.

L'Enac ha altresì comunicato di aver provveduto ad istituire una apposita Commissione interna per esaminare in tempi brevi il problema dei ritardi, durante il periodo estivo, nella riconsegna dei bagagli ai passeggeri presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino e per valutare le cause e le motivazioni del disservizio allo scopo di definire interventi e responsabilità.

In attesa che la Commissione suddetta faccia conoscere le sue determinazioni al riguardo, l'Ente ha richiesto alla società Aeroporti di Roma di attivare immediatamente interventi che consentano di snellire la procedura di smistamento bagagli anche mediante l'ottimizzazione del personale addetto e ferme restando le misure di sicurezza.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

PASETTO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

da quanto ormai è sempre più evidente gli eventi dell'11 settembre 2001 e l'incidente nello scalo di Linate di ottobre hanno messo a dura prova il trasporto aereo internazionale e nazionale. Alcuni elementi di questa crisi in atto si ripercuotono direttamente sugli utenti, ad esempio la necessità di maggiori controlli volti alla loro tutela e a quella della collettività, hanno inevitabilmente allungato i tempi medi della durata complessiva del viaggio. Tuttavia è importante riconoscere che poiché alcune aree geografiche del nostro paese, come ad esempio il Nord-Est, il Meridione e le Isole, risultano mal collegate dalla rete ferroviaria a maggiore velocità, il trasporto aereo nazionale risulta per queste di centrale importanza. Riteniamo pertanto che le iniziative volte alla garanzia di servizi adeguati non devono essere concentrate esclusivamente sulle tratte internazionali;

da quanto si apprende dagli organi di stampa in data 16 marzo 2002 il volo Alitalia Venezia-Roma delle 18,50, nonostante sia partito e atterrato in orario, ha impiegato, a causa di un disservizio causato dalla società di gestione aeroportuale dello scalo romano Leonardo da Vinci, più di un'ora (su un volo di 45 minuti) per riconsegnare i bagagli ai passeggeri. E che un tale ritardo si allontana largamente dai tempi previsti dalla Carta dei Servizi della società di gestione aeroportuale del maggiore scalo romano —:

quali iniziative abbia preso o intenda prendere per far sì che vi sia una maggiore attenzione al trasporto aereo nazionale.

(4-02563)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare in discorso l'ENAC — Ente nazionale per l'aviazione civile, interessato al riguardo, ha riferito che il volo AZ 1476 del 16 marzo 2002, con orario programmato in arrivo su Fiumicino alle ore 19,55, è atterrato alle ore 20,10 e che la riconsegna del primo bagaglio è avvenuta*

alle ore 20,32 e dell'ultimo alle ore 20,34 entro i limiti, cioè, dei tempi standard i quali prevedono che la riconsegna dei bagagli sia effettuata entro 25 minuti dal blocco dell'aeromobile per i voli nazionali ed entro 35 minuti per quelli internazionali.

La società Alitalia, consapevole dell'impatto che questo tipo di servizio produce sulla clientela, ha assicurato di monitorare sistematicamente l'andamento delle consegne dei bagagli ai passeggeri e di essere particolarmente impegnata nel garantire che detto servizio venga espletato con puntualità.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

PERROTTA. — *Al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, la materia dei diritti sindacali ha ricevuto un'ampia rivisitazione sia in senso legislativo che contrattuale, in quanto si è demandato alla contrattazione la definizione della disciplina riguardante i distacchi, i permessi e le aspettative sindacali e si è imposto l'obbligo alla pubblica amministrazione di estendere al personale dipendente la legge n. 300 del 1970;

le innovazioni introdotte coinvolgono direttamente l'assetto degli enti pubblici, in quanto sono state recepite dal CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative, permessi sindacali ed altre prerogative sindacali, nonché sottoscritte il 7 agosto 1998 dall'ARAN e dalle confederazioni sindacali rappresentative;

in deroga all'articolo 3 comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 770 del 1994, è stato inoltre rimosso il divieto di cumulare i permessi sindacali, introducendo l'istituto dei permessi cumulati sotto forma di distacco;

il dipartimento della funzione pubblica, non avendo più il compito di concedere il « preventivo assenso » ed esercitando il ruolo residuale di presa d'atto dei dati trasmessi dalle singole amministrazioni, ha un ruolo meramente consultivo;

le confederazioni e organizzazioni sindacali interessate hanno il solo obbligo di restituire alle amministrazioni il corrispettivo economico per il caso di distacchi fruiti in misura superiore ai contingenti predeterminati in contrattazione;

i numeri relativi al fenomeno sono allarmanti: i dipendenti pubblici distaccati sono almeno 2.800 e gravano sul bilancio dello Stato per oltre 100 milioni di euro; il tasso di assenze riconducibili a motivi sindacali, secondo i dati relativi al 1999, è stato dello 0,14 per cento, pari all'assenza dal servizio per un anno di 4.778 dipendenti pubblici, per 1.017.189 giornate di distacchi —:

se non ritenga che debbano essere stigmatizzati gli eventuali abusi di distacchi per motivi sindacali ai danni delle casse degli enti pubblici datori di lavoro;

se intenda svolgere un monitoraggio volto a verificare l'ammontare della spesa pubblica sopportata per mantenere in servizio un esercito di sindacalisti in distacco, pagati, di fatto, per non prestare alcuna attività lavorativa;

se intenda adottare iniziative normative volte a limitare *ex ante* i contingenti predeterminati in contrattazione, senza la possibilità di derogare agli stessi, arginando così il fenomeno suddetto, senza per questo ledere i diritti dei lavoratori.

(4-04231)

RISPOSTA. — *La materia delle « prerogative sindacali » nel pubblico impiego, nelle quali rientra il distacco sindacale retribuito, è attualmente pienamente contrattualizzata.*

Il decreto legislativo n. 165/2001 prevede, infatti, che al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva

ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative e che anche le modalità di utilizzo e distribuzione delle suindicate prerogative sindacali siano definite contrattualmente (articolo 50, commi 1 e 2).

Il citato decreto legislativo stabilisce, inoltre, che le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività (calcolata come media tra il dato associativo e quello elettorale), tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto (articolo 43, commi 1 e 6).

Il tetto complessivo delle prerogative sindacali, attualmente previsto da disposizioni contrattuali, deriva, tuttavia, da disposizioni di fonte legislativa.

In particolare, la legge n. 537/1993 (articolo 3) e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 770/1994 (articolo 2) hanno individuato il contingente numerico massimo dei distacchi retribuiti e dei permessi giornalieri nella sede di lavoro, poi confermato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 396/1997 e dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 80/1998, nonché recepito dal contratto collettivo nazionale quadro ARAN – sindacati del 7 agosto 1998 e dai successivi contratti (contingente cosiddetto « storico »).

Con specifico riguardo al periodo contrattuale in corso, il 18 dicembre 2002 è stato sottoscritto presso l'ARAN il contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002-2003.

Questo contratto conferma il contingente complessivo « storico » dei distacchi nei comparti (con esclusione, quindi dei distacchi nelle aree dirigenziali), già fissato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dai successivi contratti sulla scorta delle precedenti previsioni di legge, e prevede un limitato incremento di permessi cumulati sotto forma di distacchi, il cui costo è comunque contenuto nel tetto massimo dei contingenti

delle prerogative sindacali di cui al CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e ciò in ossequio al principio dell'invarianza della spesa, stabilito nell'atto di indirizzo impartito all'ARAN per il contratto in questione dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore.

È il caso di evidenziare che il Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 41, comma 6, e 47, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, ha espresso parere favorevole sulla ipotesi del citato contratto subordinatamente ad alcune condizioni, tra le quali, in particolare, rileva quella che in tutti i successivi accordi del quadriennio 2002-2005, compresi quelli relativi alle aree dirigenziali, sia rispettato il criterio della invarianza della spesa, « con riferimento non solo alle quantità finanziarie complessivamente impegnate dall'accordo, ma, anche, alla « cristallizzazione » (intesa come non aumento) del numero complessivo dei distacchi derivanti dal cumulo delle ore di permesso » (riunione del 31 ottobre 2002).

Si fa presente, inoltre, che la Corte dei conti, chiamata istituzionalmente ad accertare la compatibilità economico-finanziaria delle ipotesi di accordo sottoscritte dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 47, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 165/2001, ha reso in data 11 dicembre 2002 certificazione positiva in ordine alla ipotesi di contratto di cui trattasi, che, come già detto, è stato definitivamente sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 18 dicembre 2002.

Il dipartimento della funzione pubblica è fortemente impegnato in una azione di monitoraggio dei distacchi fruiti per motivi sindacali.

Come noto, ai sensi dell'articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché di alcune disposizioni contrattuali, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad inviare al dipartimento della funzione pubblica le informazioni relative ai dipendenti che fruiscono di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche, i cui dati

riepilogativi sono pubblicati in allegato alla Relazione annuale al Parlamento.

Inoltre, secondo quanto previsto da specifiche disposizioni contrattuali (vedi in particolare, le clausole di cui agli articoli 11, comma 7, 14, comma 1, e 19, comma 8, del CCNQ 7 agosto 1998, confermate nei contratti successivi), dipartimento effettua, sulla base dei dati di cui sopra, una verifica del rispetto dei contingenti contrattualmente fissati per la fruizione delle prerogative sindacali, dalla quale discende l'obbligo, per le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di restituire all'amministrazione di appartenenza del dipendente il corrispettivo economico per i distacchi e le ore di permesso fruiti in misura superiore ai predetti contingenti.

In attuazione di queste disposizioni legislative e contrattuali, il dipartimento ha emanato — come del resto anche per gli anni precedenti — la circolare n. 1/2002 del 3 maggio 2002 per la rilevazione dei dati relativi all'anno 2001 riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche.

La citata circolare, oltre a richiamare l'attenzione delle amministrazioni sull'obbligo dell'invio dei dati, fornisce indicazioni e precisazioni sulla procedura adottata per la graduale informatizzazione, peraltro già avviata, delle modalità di raccolta dei dati stessi in modo da poterne disporre in tempi più celeri; tale raccolta informatizzata è basata su un apposito programma di inserimento dei dati (« GEDAP 2002 »), disponibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica (indirizzo: www.funzione-pubblica.it/gedap2002).

Il dipartimento, comunque, cura con particolare impegno la verifica della regolare fruizione delle prerogative sindacali, con l'intento di assicurarne sia trasparenza ed effettività sia coerenza con le disposizioni legislative vigenti.

A tale scopo, il dipartimento della funzione pubblica ha provveduto a:

- a) sollecitare le amministrazioni in ritardo ad inviare i dati prescritti;
- b) chiedere chiarimenti in ordine a risposte non sufficientemente precise o co-

munque che presentano margini di dubbio sulla regolarità della fruizione;

c) effettuare contestazioni e richieste di rimborso nelle situazioni in cui si presumono irregolarità.

Per quanto riguarda l'adozione di eventuali iniziative legislative al riguardo, si assicura che la questione è tenuta nella dovuta considerazione da parte del Governo il quale, comunque, segue con la massima attenzione anche le iniziative assunte, sulla materia, nelle sedi parlamentari.

Il Ministro per la funzione pubblica: Luigi Mazzella.

PEZZELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la tragedia di san Giuliano di Puglia, occorsa nei giorni scorsi, ed in cui hanno perso la vita, 26 bambini e due insegnanti, sepolti dalle macerie dell'istituto distrutto dal violento terremoto, è destinata ad essere ricordata come una delle pagine più tristi della nostra storia di italiani e di padri di famiglia;

le stesse scene strazianti di panico e di dolore, viste nel 1980 in Irpinia e nel 1997 in Umbria, le stesse domande e le stesse inevitabili polemiche, si susseguono ripetutamente nei telegiornali e sulle prime pagine dei quotidiani;

ancora una volta siamo costretti a chiederci se questa tragedia potesse essere evitata;

un dramma reso ancora più amaro dal fatto che a cadere sia stato un edificio pubblico, una scuola;

tenuto conto della tragicità dei fatti esposti in premessa;

sulla sicurezza degli edifici pubblici esiste una legge, la n. 46 del 1990, secondo cui entro il 28 marzo del 1993, tutte le

situazioni di pericolo esistenti negli edifici pubblici dovevano essere eliminate;

la scadenza prevista dalla predetta legge è stata soggetta a numerose proroghe;

attualmente l'ultimo termine è fissato per il dicembre 2004 —:

quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda intraprendere perché siano finalmente rispettati i termini della predetta legge;

quali garanzie si intendano fornire agli italiani che fino al dicembre 2004, salvo ulteriori proroghe, saranno costretti a convivere con il rischio dei crolli, soprattutto al sud, ove i terremoti e la presenza dei vulcani attivi, rappresentano una minaccia più che concreta, e ove sovente l'incuria delle amministrazioni fa più danni delle calamità naturali.

(4-04358)

RISPOSTA. — *Si risponde all'atto ispettivo in discorso per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e si comunica quanto segue.*

La legge 5 marzo 1990 n. 46 recante « Norme per la sicurezza degli impianti » contiene disposizioni di portata generale in materia di adeguamento di impianti elettrici, elettronici, di riscaldamento, idrosanitari, antincendio ed a gas di edifici adibiti ad uso civile.

Indubbiamente la suddetta normativa è direttamente suscettibile di applicazione anche ad edifici pubblici o ad uso pubblico.

Peraltro, la legge citata non predispone le risorse finanziarie indispensabili a provvedere all'adeguamento dei suddetti impianti alle disposizioni della legge medesima.

Infatti, solo con legge 3 agosto 1998 n. 295, recante « disposizioni per il finanziamento di interventi ed opere di interesse pubblico », si è intesi apprestare i mezzi finanziari per l'avvio degli interventi di adeguamento degli edifici demaniali o in uso all'Amministrazione dello Stato, alle disposizioni di cui alla succitata legge

n. 46/1990, nonché al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 26 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 1 — comma 1 — della suddetta legge n. 295/1998, questo Ministero approva, sulla base delle esigenze delle Amministrazioni usuarie, un primo programma triennale di interventi aggiornabili annualmente.

Per l'attuazione di tale programma è stata autorizzata la spesa di lire 19.800.000.000 — per il 1998, di lire 28.900.000.000 — per il 1999 e di lire 61.600.000.000 — per il 2000. Gli interventi richiesti dalle amministrazioni interessate sono stati inseriti, in relazione alle disponibilità, nella conseguente programmazione.

Si segnala, altresì, che a fronte del patrimonio edilizio destinato all'uso pubblico, l'autorizzazione di spesa di cui si è fatto cenno può considerarsi largamente insufficiente.

Infine, si ritiene opportuno precisare che la messa a norma da effettuare negli impianti di cui alla legge n. 46/1990 non vale ad escludere ogni e qualsiasi rischio legato all'uso di edifici non solo pubblici.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

PINOTTI, MAZZARELLO, ROGNONI, LABATE, BURLANDO e BANTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:

la Stoppani è una fabbrica sita in località Cogoletto, in provincia di Genova altamente inquinante e per questo inserita nei siti di interesse nazionale;

la provincia di Genova con la conferenza dei servizi ha approvato il piano di caratterizzazione, mentre si è ancora in attesa del piano per la bonifica del sito che è di competenza del ministero;

numerose denunce presentate dagli enti locali in merito all'attività dell'azienda e alle sue inadempienze riguardo alle prescrizioni ambientali hanno attivato indagini della magistratura;

a seguito all'evento alluvionale del 21 settembre l'azienda ha reso evidenti le sue inadempienze inquinando notevolmente il torrente Lerone con cromo esa e trivalente —:

se il ministro interrogato intenda sollecitare la Stoppani a presentare il piano di bonifica per valutare tale piano in commissione per la valutazione di impatto ambientale;

se in tempi rapidi intenda farsi promotore di un tavolo di coordinamento a livello nazionale per stabilire tempi brevi per la chiusura delle attività della Stoppani palesemente incompatibili col territorio, nonché tempi e modi per la bonifica, soluzioni occupazionali per i lavoratori e riqualificazione dell'area. (4-03944)

RISPOSTA. — Il sito di Cogoletto (Genova) è stato inserito tra i siti di interesse nazionale dal Programma nazionale delle bonifiche, legge n. 468 del 2001; il relativo decreto di perimetrazione dell'8 luglio 2002 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2002. L'area interessa la foce del torrente Lerone, nei comuni di Cogoletto (Genova) e di Arenzano (Genova); nell'area è presente dagli inizi del secolo lo stabilimento Stoppani per la produzione di bicromato di sodio.

Lo stato d'inquinamento da cromo si presenta diffuso in tutta l'area industriale degradata.

Il piano di caratterizzazione presentato dalla società Stoppani è stato approvato dalla giunta provinciale della regione Liguria con deliberazione n. 166 del 27 marzo 2002. Le attività di caratterizzazione sono iniziate nel mese di giugno 2002 dopo la stipula di un protocollo di dettaglio tra la società Stoppani e l'Arpal (Agenzia regionale di protezione dell'ambiente della Liguria), relativo alle metodiche di campionamento ed analisi nonché alle attività di controllo.

In data 22 luglio 2002 si è svolta presso il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una riunione della segreteria tecnica della direzione generale rifiuti e bonifiche, nel corso della quale la società Stop-

pani è stata sollecitata a porre in essere tutte le misure di messa in sicurezza d'emergenza necessarie anche alla luce delle informazioni risultanti dai sopralluoghi dei tecnici dell'Arpal e dell'Anpa.

La società Stoppani in data 31 luglio 2002 ha comunicato di essersi attivata per la predisposizione di tre pozzi di emungimento e di due piezometri di monitoraggio per le attività di messa in sicurezza della falda che vanno ad aggiungersi ai due pozzi di emungimento già attivi dal mese di febbraio.

Il 22 settembre 2002 si è verificata un'emergenza ambientale in un'area al di fuori dello stabilimento, in prossimità del torrente Lerone, dove era stoccato un gran quantitativo di sacchi di salcromo. Le violente piogge e la rottura e/o insufficiente portata delle pompe di aspirazione delle vasche di raccolta acqua piovana hanno causato l'allagamento dell'area di stoccaggio dei prodotti finiti (sale basico di cromo trivalente). L'acqua ha raggiunto e degradato i sacchi di salcromo che è andato in soluzione.

Tutto ciò ha attivato una serie di riunioni tecniche, nel corso delle quali con il supporto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono state definite una serie di prescrizioni tecniche per la messa in sicurezza d'emergenza dell'area. Tali prescrizioni sono contenute in un'apposita ordinanza della provincia di Genova del 27 settembre 2002, protocollo 83243/02 e sono di seguito riportate.

Interventi di messa in sicurezza d'emergenza da avviare immediatamente e completare entro 30 giorni:

a) rimozione di tutti i materiali prodotti, dei residui e dei rifiuti che si trovino in aree a rischio di evento alluvionale ovvero adozione di dispositivi che garantiscano la protezione dell'azione delle acque;

b) immediato svuotamento dei serbatoi e delle vasche contenenti rifiuti liquidi e ripristino dell'efficienza delle vasche di raccolta delle acque;

c) sistemazione e ripristino della funzionalità della esistente rete di drenaggio

delle acque superficiali, svuotamento delle vasche di accumulo e ripristino delle condotte ostruite. Garantire almeno una portata di 125 mc/h per il trasferimento delle acque meteoriche raccolte ai serbatoi di stoccaggio. Installazione di un gruppo elettrogeno che garantisca la fornitura di energia elettrica in caso di emergenza. Verifica dell'integrità della condotta di bypass del torrente Lerone;

d) ripristino del sistema esistente di messa in sicurezza della falda, verifica della sua efficacia e realizzazione di un idoneo sistema di messa in sicurezza corredato da un'adeguata rete di monitoraggio;

e) ripristino della impermeabilizzazione dei piazzali;

f) decontaminazione dei fabbricati e degli impianti dismessi ed impermeabilizzazione delle relative superfici (zona sud dello stabilimento);

g) rimozione dei sedimenti inquinanti del torrente Lerone con priorità per quelli con evidente stato di contaminazione, anche visivo;

h) messa in sicurezza d'emergenza dell'area di Pian Masino con particolare riferimento alle coperture impermeabili ed alle acque superficiali, della zona di stoccaggio dei rifiuti contenenti cromo in concentrazioni superiori a 100 ppm; messa in opera di coperture impermeabili per la parte di stoccaggio dei materiali contenenti cromo in concentrazioni minori di 100 ppm e dei minerali durante le fasi non di movimentazione, fermo restando l'obbligo della completa rimozione del materiale stoccato;

i) cronoprogramma delle attività previste;

l) garantire la continuità del funzionamento del depuratore (ECO1 e ECO2).

Interventi di messa in sicurezza di emergenza da avviare immediatamente e concludere entro 90 giorni:

a) provvedere alla necessaria manutenzione delle condotte che veicolano le

acque di gronda esterne e sfociano nel torrente Lerone;

b) verifica idraulica della rete di raccolta delle acque superficiali in funzione degli eventi meteorologici attesi, delle pompe di aggotamento e loro potenziamento.

In data 30 ottobre 2002 si è svolta presso il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una Conferenza di servizi nel corso della quale sono stati analizzati gli adempimenti ad oggi realizzati della società Stoppani relativamente agli adempimenti di messa in sicurezza d'emergenza contenuti nel provvedimento dirigenziale della provincia di Genova n. 83243/2002 del 27 settembre 2002, tenendo conto anche della richiesta di proroga della società per l'adozione di alcuni degli interventi prescritti. Dalla conferenza è emerso quanto segue:

a) per quanto riguarda la rimozione di tutti i prodotti, residui e rifiuti che si trovano in aree a rischio di evento alluvionale e l'adozione di dispositivi che garantiscano la protezione delle acque, l'Arpal ha riferito che parte del materiale stoccato è stato rimosso; rimane stoccato ancora un quantitativo pari a 3000 t, protetto da un cordolo di altezza pari a 70 cm. La società Stoppani si impegna a procedere alla rimozione totale in tempi brevi, prevedendo la rimozione di circa 500 t a settimana;

b) è stato realizzato lo svuotamento dei serbatoi e delle vasche contenenti i rifiuti liquidi nonché il ripristino dell'efficienza delle vasche di raccolta delle acque;

c) è stata concessa una proroga per motivazioni tecniche, per la sistemazione ed il ripristino della funzionalità della esistente rete di drenaggio delle acque superficiali, svuotamento delle vasche di accumulo e ripristino delle condotte ostruite;

d) è stata ripristinata l'impermeabilizzazione dei piazzali e l'impermeabilizzazione delle superfici relative all'ex forno piatto; la società Stoppani ha presentato un progetto di demolizione dei fabbricati e degli im-

pianti dismessi che prevede tempi di attuazione di 2 anni. Entro il 2003 saranno demoliti il forno piatto, la stazione di pompaggio, i trasformatori e sarà smaltito l'amianto presente nel sito;

e) per quanto riguarda la messa in sicurezza d'emergenza dell'area di Pian Masino, la società Stoppani ha comunicato che tutti i rifiuti presenti nell'area saranno portati via e smaltiti in 18 mesi; negli scorsi 9 mesi sono state smaltite circa 23.870 t, ne restano da smaltire 40.000;

f) l'Arpal e regione Liguria hanno confermato il ripristino dell'impianto di depurazione; sono in corso attività di monitoraggio.

Nei termini previsti dalla conferenza dei servizi del 30 ottobre 2002, la Stoppani ha presentato uno stralcio del piano di caratterizzazione contenente l'analisi dei suoli, ad esclusione del Cr, per il quale non risultavano ancora disponibili appropriate metodiche di analisi.

A tale proposito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha coinvolto l'Istituto superiore di sanità che ha avviato una sperimentazione tesa all'individuazione del metodo più idoneo, che si concluderà entro il 21 febbraio 2003. È, dunque, da presumere che nel corso della prossima conferenza dei servizi, prevista per il 25 febbraio 2003, l'Istituto superiore di sanità fornirà il suddetto metodo.

Successivamente si procederà ad un test di intercalibrazione tra laboratori specializzati.

Tale procedimento sarà avviato con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità e dell'Arpal al fine di individuare e quantificare il numero di campioni da sottoporre ad ulteriori analisi con la metodica più idonea.

Si rappresenta, infine, che nel corso della conferenza di servizio è stato presentato dall'Icram il piano di caratterizzazione dell'area marino-costiera prospiciente il sito di Cogoleto.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

PISAPIA. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che Mario Piarulli, un detenuto che era ristretto nella sezione ordinaria della Casa di reclusione penale Rebibbia di Roma, nei giorni scorsi è stato trasferito nella sezione di Alta Sicurezza del carcere milanese di Opera, pur non avendo commesso alcuna infrazione disciplinare che giustifichi l'adozione di un simile provvedimento nei suoi confronti;

il signor Piarulli era stato assegnato al reparto minorati psichici di Rebibbia dove si occupava di malati cronici, ed egli stesso si era purtroppo ammalato di una forma grave di depressione, a seguito della quale era stato assegnato al competente reparto in modo da poter essere sotto il controllo costante degli esperti;

impegnato da anni nel volontariato, era stato eletto segretario dell'associazione «Matteo, 25» (gruppo di volontariato francescano) e, durante la detenzione nel carcere di Rebibbia, aveva preso parte ad un efficace progetto di reinserimento lavorativo insieme ad una associazione di volontariato cattolico e all'assessorato alle politiche per il lavoro del comune di Roma;

in particolare, il Centro di orientamento al lavoro del comune di Roma lo aveva supportato nella presentazione, oltre che nell'elaborazione, di un progetto innovativo di auto-imprenditorialità, già al vaglio dei competenti uffici per un possibile finanziamento;

è indubbio che l'attiva partecipazione del Piarulli ai progetti trattamentali lo avevano aiutato a superare la grave depressione di cui soffriva;

a parere dell'interrogante, il fatto che il Piarulli sia stato trasferito in una sezione di alta sicurezza, priva del reparto di assistenza sanitaria, dove rimane chiuso per 20 ore al giorno in cella (come dallo stesso denunciato in varie lettere), non può che rivelarsi deleterio per le sue condizioni di salute —

quali siano le ragioni del trasferimento del signor Piarulli nel carcere di Opera;

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro per assicurare il diritto alla salute, nonché il reinserimento lavorativo, dello stesso detenuto. (4-04966)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in discorso, si rappresenta che il detenuto Mario Piarulli, in data 2 dicembre 2002, è stato trasferito dalla C.R. di Roma Rebibbia alla C.R. di Milano Opera per gravi motivi di sicurezza, tuttora attuali.*

Peraltro, il Piarulli è ristretto per reati che implicano l'allocazione presso reparti «Alta sicurezza» presso i quali i processi rieducativi e l'offerta trattamentale sono analoghi a quelli di media sicurezza.

Dagli atti in possesso del competente ufficio del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risulta che le problematiche che avevano determinato l'inserimento del detenuto presso la sezione per minorati psichici risultano superate.

In ogni caso, l'istituto dove attualmente si trova è dotato di un attrezzato centro diagnostico terapeutico ove potrà ricevere tutte le più opportune cure.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

POLLEDRI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

la struttura del C.A.A.R. centro agro alimentare riminese, è stata nelle ultime settimane al centro di numerose polemiche riguardo all'agibilità della struttura stessa;

in particolare, l'attenzione è stata giustamente posta sull'assenza del certificato di prevenzione incendi rilasciato solo in data 13 novembre 2002 a seguito di ben tre ispezioni da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco;

le suddette ispezioni portano le seguenti date: 9, 11 e 13 novembre 2002;

le ispezioni del 9 e dell'11 di novembre 2002 avrebbero dato esito negativo al rilascio del certificato di prevenzione incendi a causa di innumerevoli e consistenti irregolarità, tra le quali spiccherebbe l'assenza di documentazione riguardo la resistenza al fuoco delle strutture;

risulta all'interrogante che nel certificato di prevenzione incendi datato 13 novembre 2002 a firma del comandante provinciale dei vigili del fuoco, ingegner Ercoli, non vi sarebbe menzione riguardo la documentazione richiesta in data 9 ed in data 11 novembre dallo stesso comando;

risulta all'interrogante poco credibile che una struttura di notevoli dimensioni come quella del C.A.A.R. abbia potuto sanare le irregolarità riscontrare in data 9 novembre in soli 4 giorni (ricordo che il C.P.I.: è datato 13 novembre), considerando che si trattava di un fine settimana e quindi due giorni erano festivi;

l'interrogante ha ricevuto da diversi soggetti in questi ultimi giorni notizie circa l'assenza di trattamento ignifugo delle strutture lamellari lignee che formano la copertura del C.A.A.R. oltre ad altre irregolarità di minore rilevanza tuttora persistenti all'interno della struttura;

il vecchio mercato ortofrutticolo all'ingrosso situato nel comune di Rimini in zona Celle è stato chiuso con ordinanza del sindaco di Rimini, ma gli operatori continuano ad operarvi perché chiedono *in primis* chiarezza sull'effettiva irregolarità della struttura, ad avviso dell'interrogante sarebbe opportuno che il sindaco revocasse la propria ordinanza per un periodo sufficiente a compiere nuove verifiche —:

se intenda disporre urgentemente un'ispezione sulla struttura da parte della direzione generale prevenzione incendi al fine di appurare se le irregolarità riscontrate in data 9 ed 11 novembre siano state effettivamente sanate in sole 48 ore e se la copertura lamellare sia effettivamente ignifuga o meno. (4-04694)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione ha disposto un'ispezione per accertare eventuali irregolarità nella procedura espletata dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi per l'attività svolta nella struttura del Caar (Centro agro alimentare riminese). L'ispezione si è svolta il 6 dicembre 2002 con i seguenti esiti.

Le carenze rilevate nel primo sopralluogo effettuato in data 9 novembre 2002 riguardavano principalmente l'incompletezza o la mancanza della documentazione presentata ed alcune difformità alla normativa vigente facilmente sanabili.

Due giorni dopo, il Comando ha effettuato un secondo sopralluogo, a seguito di una nuova istanza presentata dal presidente della società Caar, in cui ha rilevato che ancora persistevano alcune inottemperanze seppure di minima entità: mancanza della sola dichiarazione di conformità dell'impianto di spegnimento automatico del locale Ced, mancanza di elaborati grafici indicanti i presidi antincendio e le vie di esodo, incompletezza del calcolo analitico della resistenza al fuoco delle strutture in legno lamellare, disattivazione della caldaia da rendere più efficace inserendo una saracinesca esterna di intercettazione gas al piano terra ed ultimazione dei lavori per l'installazione del secondo idrante.

Nel terzo sopralluogo, effettuato il giorno 13 novembre 2002, il Comando, riscontrata l'effettiva eliminazione di tutte le carenze precedentemente rilevate, ha rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

Per quanto concerne l'ultimo punto dell'interrogazione parlamentare, relativo all'effettiva resistenza al fuoco della struttura in legno lamellare, si fa presente che l'esame dei calcoli analitici presentati dalla società Caar, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1986, ha consentito al Comando provinciale di accertare che la resistenza al fuoco della copertura della struttura in questione è più che sufficiente a far rientrare l'edificio nella classe d'incendio 15', che gli compete in funzione del materiale combustibile presente.

Risulta agli atti del Comando anche una certificazione della ditta Eurohole produttrice delle strutture in legno lamellare, attestante che la resistenza al fuoco di detta struttura è superiore a 15'.

A chiarimento della questione, si precisa che le osservazioni del Comando sull'argomento non si riferivano alla non resistenza al fuoco delle strutture, bensì ad una carenza dei calcoli prodotti, carenza facilmente sanata dal tecnico cui la società Caar si era affidata per detti calcoli.

In conclusione l'ispezione ha accertato la correttezza dell'operato del Comando provinciale di Rimini e l'effettiva sicurezza, sotto il profilo antincendi, del complesso del Caar.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.

POLLEDRI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'emittente radiofonica, Radio Luna, con sede a Scandiano (Reggio Emilia), in via Brolo Sotto n. 52, attende da anni l'autorizzazione a trasmettere;

il fondatore dell'emittente in questione, il signor Battista Francia, avrebbe presentato diversi moduli 335, riscontrando alcune diversità tra gli stessi;

il 28 luglio 2000, avrebbe ricevuto un modulo 335 dove si riscontrava che un procedimento avviato da un esposto del signor Francia, n. 107, era allo stato di indagini preliminari;

il 5 aprile 2001, sempre in un modulo 335, risultava che per lo stesso procedimento il 31 gennaio 2000, il pubblico ministero aveva trasmesso gli atti con richiesta di archiviazione;

a fronte di due moduli differenti, in data 24 settembre 2001, il signor Francia avrebbe richiesto un ulteriore modulo 335 e gli sarebbe stato consegnato un modello originale della Procura della Repubblica, firmato e timbrato, completamente in bianco e senza intestazione;

il signor Francia ha chiesto spiegazione alla Procura della Repubblica, la quale avrebbe risposto che con riferimento alla richiesta fatta il 19 settembre 2001 e diretta al sostituto procuratore dottor Antonio Scapellato il procedimento non risulta indicato perché il nome del signor Francia non è iscritto come parte offesa;

il signor Battista Francia si è quindi rivolto al Presidente della Repubblica, che attraverso l'ufficio per gli affari giuridici il 16 ottobre 2001 avrebbe risposto che « le questioni rappresentate sono state sottoposte alla valutazione collegiale del Consiglio Superiore della Magistratura, unica sede propria delle determinazioni ordinarie e disciplinari relative alla condotta dei magistrati —:

come sia possibile che l'ottenimento del permesso di trasmettere sia soggetto ad una serie di adempimenti così gravosa.

(4-02166)

RISPOSTA. — *Si fa presente che con decreto ministeriale del 30 marzo 1994 la domanda di concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora presentata dal signor Battista Francia per l'emittente Radio Luna non è stata accolta, in quanto la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito nella legge 27 ottobre 1993, n. 422 era stata presentata dopo la scadenza del termine del 30 novembre 1993 e, precisamente, in data 12 febbraio 1994.*

Avverso il suddetto decreto di diniego il signor Battista Francia presentava ricorso al Tar Emilia Romagna, il quale in sede cautelare sospendeva il provvedimento di diniego della domanda di concessione emanato dal Ministero e, con successiva decisione nel merito — in data 13 gennaio 1999 — respingeva il ricorso con sentenza n. 10/99.

Contemporaneamente al ricorso al Tar il signor Francia inoltrava — sebbene sia rimedio alternativo al Tar — anche ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che tuttavia veniva respinto con decreto del 1° aprile 1999.

Avverso tale ultimo decreto il predetto signor Francia proponeva ricorso straordinario per revocazione, sostenendo che l'amministrazione non aveva notificato, unitamente al testo del decreto negativo, il parere obbligatorio del Consiglio di Stato.

Il ricorso in questione è tuttora in corso di istruttoria.

Si fa, comunque, presente che dalla data della sentenza del Tar Emilia Romagna (13 gennaio 1999) l'emittente Radio Luna non esercita più l'attività di radiodiffusione ancora.

In merito, poi, ai procedimenti di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame, si significa che relativamente al procedimento penale n. 107/00 mod. 45 iscritto presso la procura della Repubblica di Reggio Emilia, la discordanza tra i certificati rilasciati al signor Francia in data 28 luglio 2000 e 5 aprile 2001, è da attribuire ad un mero errore materiale consistito nell'omessa comunicazione al registro generale della Procura, dell'esistenza di una richiesta di archiviazione intervenuta in data 31 gennaio 2000, successivamente accolta dal giudice per le indagini preliminari con decreto del 28 agosto 2000: errore dal quale, peraltro, non è derivato alcun concreto pregiudizio per il Francia.

In relazione al procedimento penale n. 6461/00 R.G.N.R. iscritto presso la medesima procura a carico di Guerriero Angelo + 1 si osserva che lo stesso non è stato, correttamente, inserito nei predetti certificati, non risultando il Francia iscritto come parte offesa o come indagato; l'interessato, infatti, risulta essere stato sentito dalla polizia giudiziaria, su delega del sostituto procuratore dottor Antonio Scapellato, solo come persona informata sui fatti, in quanto risultava essere stato difeso dall'avvocato Angelo Guerriero nel procedimento penale n. 6062/96 R.G.N.R. a suo carico presso la pretura di Reggio Emilia - sezione distaccata di Scandiano.

Non essendo stato ravvisato alcun profilo di responsabilità nell'operato della procura della Repubblica di Reggio Emilia ed, in particolare, in quello del pubblico ministero dottor Antonio Scapellato, contro il quale il Francia ha presentato i suoi espo-

sti, nessuna iniziativa di competenza del Ministero della giustizia è stata adottata.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

VALPIANA. — Al Ministro della salute.
— Per sapere — premesso che:

la legge n. 118 del 1971 all'articolo 8 prevede che le Commissioni sanitarie delle Asl devono trasmettere all'associazione nazionale mutilati e invalidi civili, quale associazione di tutela e rappresentanza degli invalidi civili, gli elenchi con i dati personali di quanti si sottoponevano alla visita medico-legale per l'accertamento dell'invalidità;

con l'entrata in vigore della legge sulla *privacy* (legge n. 675 del 1996 e il successivo decreto legislativo n. 135 del 1999) che tutela il trattamento dei dati personali, si pose il problema dell'incompatibilità della legge n. 181 del 1971;

il garante per la *privacy*, sulla base dei reclami di molte associazioni, con proprio provvedimento del 1° dicembre 1999 stabilì che, nel trattamento dei dati sensibili, le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto:

a) garantire il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati;

b) provvedere affinché i dati idonei a rilevare lo stato di invalidità fossero trattati solo qualora non fosse possibile effettuare altrimenti i singoli adempimenti o passaggi procedurali volti al riconoscimento dei benefici;

c) considerare come non più ammissibile la comunicazione di taluni dati ad associazioni ed enti che tutelano le diverse categorie di invalidi in base ai compiti previsti dal proprio assetto istituzionale o statutario, tenendo presente che il decreto legislativo n. 135 del 1999 impone di accertare che la comunicazione sia strettamente necessaria per perseguire la rilevante finalità pubblica e non se la

comunicazione stessa possa risultare utile all'associazione destinataria;

in tutta Italia moltissimi invalidi civili continuano a ricevere offerte di servizi da parte dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili che, in palese contrasto con la normativa vigente, dichiara espressamente di ricevere gli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari dalle commissioni mediche —:

quali siano le ragioni per le quali la nota n. DPV.4/h-d/687 del 18 ottobre del 2000, emanata dal dipartimento della prevenzione, ufficio IV del Ministero della sanità, ammetta la trasmissione all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili degli elenchi nominativi degli invalidi sottoposti a visita dalle commissioni mediche Asl, in palese contrasto con quanto previsto dalla normativa sulla *privacy* e dal provvedimento del Garante a tutela della *privacy*. (4-02765)

RISPOSTA. — *In merito al trattamento dei dati personali degli invalidi civili, occorre ricordare, anzi tutto, che la legge 30 marzo 1971, n. 118, non è stata abrogata.*

Pertanto, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 118 del 1971, le commissioni mediche delle aziende sanitarie locali trasmettono all'associazione nazionale mutilati e invalidi civili (« Anmic »), gli elenchi nominativi dei soggetti sottoposti a visita medico-legale per l'accertamento della invalidità civile.

In effetti, come espressamente indicato dal garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 1° dicembre 1999, proprio in riferimento alla comunicazione degli elenchi dei nominativi di mutilati ed invalidi civili all'« Anmic », prevista dall'articolo 8, comma 4, della legge 30 marzo 1971, n. 118, la legge n. 675 del 1996 non si è in alcun modo occupata dell'articolo 8 della legge n. 118 del 1971.

Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, d'altro canto, ha introdotto principi che spiegano effetti anche nei riguardi della normativa previgente, nel senso indicato dal Provvedimento del 1° dicembre 1999.

Infatti, come chiarito dal garante proprio in riferimento al decreto legislativo n. 135 del 1999, la comunicazione di dati idonei a rivelare lo stato di invalidità, potrà essere ritenuta lecita solo a seguito della valutazione della sua stretta necessità, rispetto alla finalità pubblica perseguita dall'amministrazione

In effetti, l'articolo 13 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, ha stabilito che le attività dei soggetti pubblici finalizzate all'applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni, devono considerarsi di rilevante interesse pubblico (in particolare, quelle volte al riconoscimento di benefici connessi alla invalidità civile: comma 2, lettera d).

Tale norma, secondo il garante, rende lecito il trattamento dei dati « sensibili » svolto dai soggetti pubblici in simili circostanze, laddove effettuato nel rispetto dei principi contenuti nello stesso decreto legislativo n. 135 del 1999.

Le amministrazioni pubbliche, infatti, sono tenute a garantire il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità degli interessati.

I dati idonei a rivelare lo stato di invalidità, inoltre, possono essere trattati solo quando non sia possibile effettuare diversamente i singoli adempimenti o i passaggi procedurali volti al riconoscimento dei benefici.

Per quanto riguarda la comunicazione di dati ad associazioni ed enti, il garante ha sottolineato che sono lecite le sole operazioni di trattamento (inclusa la comunicazione) strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per cui il trattamento è consentito: non è ammissibile, pertanto, la comunicazione di taluni dati ad organismi di tutela degli invalidi, ove questa non sia indispensabile per il perseguimento della rilevante finalità pubblica di cui al decreto legislativo n. 135 del 1999.

In ogni caso di comunicazione di tali dati, inoltre, la pubblica amministrazione deve selezionare con particolare attenzione i dati trasmessi, in quanto, lo stesso garante ritiene assai dubbio che, in assenza di

puntuali disposizioni o di deleghe specifiche da parte degli interessati, si possano fornire informazioni sui singoli soggetti sottoposti a visita (come i dati relativi al grado di invalidità o alla patologia riscontrata).

La pubblica amministrazione, inoltre, deve informare gli interessati dei trattamenti effettuati e rispettare il divieto di diffondere i dati sullo stato di salute nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, di cui agli articoli 23, comma 4, della legge n. 675 del 1996 e 4, comma 4, del decreto legislativo n. 135 del 1999.

La nota DPV.4/H-D/687 del 18 ottobre 2000, inviata agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome dal dipartimento della prevenzione dell'ex Ministero della sanità, in risposta ai quesiti pervenuti da alcune Aziende Usl, richiama le considerazioni espresse dal garante nel provvedimento del 1° dicembre 1999.

La nota in questione, quindi, ha inteso precisare agli Assessorati alla Sanità, in modo che essi impartissero alle commissioni mediche Asl le necessarie disposizioni, che permangono tuttora l'obbligo di trasmissione, all'«Anmic» e ad altre associazioni regolate da analoghe norme (Unione Italiana Ciechi ed Ente Nazionale Sordomuti), degli elenchi di invalidi sottoposti a visita dalle citate Commissioni.

Tali elenchi devono contenere esclusivamente nome, cognome e indirizzo dei pazienti visitati.

La nota ha sottolineato, infine, che in tal senso si sono già espressi anche il Ministero del tesoro, ora Ministero dell'economia e delle finanze (per le visite effettuate dalle Commissioni mediche di verifica) ed il Ministero dell'interno.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

VIANELLO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:*

in data 14 giugno 2002 è stata siglata una convenzione tra il Servizio idrografico e mareografico nazionale rappresentato dal direttore del servizio dottor Matteo

Baradà e il Centro previsioni e segnalazioni maree del comune di Venezia rappresentato dal dottor ingegner Paolo Cane-strelli;

l'oggetto della Convenzione attiene « l'acquisizione di dati meteo marini e del livello del mare dalle stazioni di Ancona e Otranto della Rete mareografica nazionale e la trasmissione delle misure rilevate verso il Centro previsioni e segnalazioni maree del comune di Venezia »;

l'acquisizione di tali dati da parte del Centro maree del comune di Venezia, può permettere una migliore e più affidabile previsione del livello di marea;

*il responsabile del Centro maree del comune di Venezia, ingegner Paolo Cane-strelli ha lamentato la scarsa collaborazione del Servizio idrografico e mareografico nazionale, nonostante la convenzione del 14 giugno 2002 (vedi intervista su *La Nuova Venezia* del 18 novembre 2002);*

nel corso degli ultimi avvenimenti meteorologici che hanno determinato un abnorme livello di acqua alta nella città di Venezia si è verificata una difficile valutazione delle previsioni di marea, anche a seguito della carenza di supporto da parte del summenzionato Servizio idrografico —:

se il Ministro intenda intervenire nei confronti del Servizio idrografico e mareografico nazionale, ovvero presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente cui sono state trasferite le competenze del Servizio, al fine di dare attuazione alla convenzione stipulata con il comune di Venezia;

quali siano le motivazioni che abbiano indotto, fino ad ora, a scarsa collaborazione. (4-04571)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare in discorso, nella quale si lamenta la scarsa collaborazione tra il Servizio idrografico e mareografico nazionale e il centro previsioni e segnalazioni maree del comune di Venezia a seguito della convenzione stipulata tra dette amministrazioni di data 14 giugno 2002, sulla*

scorta delle notizie avute dall'amministrazione comunale di Venezia, si comunica quanto segue.

L'oggetto della convenzione attiene l'acquisizione di dati meteomarini e del livello del mare dalle stazioni di Ancona e Otranto della Rete mareografica nazionale e la trasmissione delle misure rilevate verso il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree dell'amministrazione comunale.

La scarsa collaborazione lamentata, identificata nel mancato invio dei predetti dati al comune di Venezia per circa cinque mesi, è da ricondurre esclusivamente a problemi di ordine tecnico incontrati dal servizio idrografico e mareografico nell'assolvimento di tale compito.

Recentemente tali problemi sono stati risolti e, dal 16 dicembre 2002, i dati vengono trasmessi regolarmente e puntualmente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

RAVA e PINOTTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

per il territorio della Val Lemme definito come « sinistra idrografica dell'Alto Lemme » è in itinere la procedura europea per la protezione come sito di importanza Comunitaria;

la Cementir Spa era titolare fino al 1997 di una concessione mineraria rilasciata nel 1988;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18886 del 1999 venne rinnovata la concessione mineraria ai sensi della legge n. 241 del 1990, con il dissenso dei comuni di Carrosio e di Gavi, con la prescrizione che venisse realizzato preventivamente l'acquedotto alternativo per i comuni di Carrosio e Gavi interamente al di fuori del territorio del parco naturale di Capanne di Marcarolo;

con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 20 luglio 2001 è

stata autorizzata la realizzazione dell'acquedotto anche parzialmente interno del territorio del sopra citato parco;

nel terreno interessato dai lavori di realizzazione dell'acquedotto è stata rilevata la presenza di amianto;

un'analisi effettuata dal « Dipartimento per lo studio del territorio e delle sue risorse » dell'università di Genova (professor Cortesogno) su formazioni rocciose e sedimenti sabbiosi del rio acque striate individua percentuali significative di amianto nei campioni prelevati;

con note del dipartimento per la protezione ambientale — direzione per la valutazione di impatti ambientali — il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio sostiene la necessità di sospensione da parte della presidenza del Consiglio dei ministri del rinnovo della concessione mineraria in attesa che siano eseguite le procedure di VIA;

la popolazione della Val Lemme da mesi manifesta in maniera pacifica contro l'esecuzione dei lavori dell'acquedotto e contro la realizzazione della cava;

si è verificato alcune settimane addietro l'aggressione di uno dei partecipanti alla protesta per cui gli organi di polizia hanno individuato i presunti esecutori;

la provincia di Alessandria ha richiesto « alla regione Piemonte di pronunciarsi formalmente e perentoriamente circa l'efficacia e la validità degli atti con cui la Giunta regionale ha riconosciuto la compatibilità ambientale dell'acquedotto Rio Acque Striate... » nonché di « assumere i necessari atti di concertazione e concorso con le autorità nazionale e sovraregionali e di indirizzo e coordinamento nei confronti di tutti gli enti interessati... » —;

se non ritenga di accogliere le proposte del Ministero dell'ambiente e quindi di sospendere ogni attività relativa alla realizzazione della Cava, ivi compresa l'esecuzione dell'acquedotto (alternativo a quello esistente in funzione della realiz-

zazione della Cava) fino a che non sia eseguita la procedura di VIA;

se non ritenga, inoltre, di farsi parte attiva nei confronti degli enti interessati affinché si possa addivenire ad una soluzione largamente condivisa dalla popolazione interessata. (4-03914)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, concernente la concessione mineraria denominata « Monte Bruzeta » situata nel comune di Voltaggio (Alessandria), si fa presente quanto segue.*

Il distretto minerario di Torino nel luglio 1987 ha rilasciato, per un periodo di dieci anni, alla società Cementir spa una concessione mineraria per marna di cemento « Monte Bruzeta ».

In realtà, durante il periodo di vigenza della concessione mineraria, l'esercizio di tale concessione è rimasto sospeso dal momento che vi era un problema di interferenza dei lavori minerari con le opere di captazione degli acquedotti che alimentano i limitrofi comuni di Gavi e Carrosio.

Il distretto minerario di Torino — preso atto che l'unica possibilità per avviare l'attività mineraria era quella di sostituire in via preliminare le captazioni esistenti costruendo un nuovo acquedotto — in sede di conferimento del titolo minerario condizionò l'inizio delle nuove coltivazioni ad un accordo tra le parti interessate che consentisse una captazione di acque alternative, individuate successivamente lungo il corso del Rio Acque Striate, affluente del Lemme, circa a 10 chilometri a monte dell'insediamento estrattivo.

Tale soluzione, tuttavia, non ha mai incontrato il favore di detti comuni.

Nel 1996, venuta a scadere la concessione, la Cementir spa ha presentato istanza di rinnovo al distretto minerario di Torino, che ha promosso una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, al fine di acquisire i necessari nullaosta e pareri.

Nel corso di tale conferenza di servizi, svoltasi in più riunioni a partire dal gennaio 1997, non è stato possibile raggiungere

l'unanimità dei consensi, in quanto rimaneva comunque insoluto il problema originario: l'interferenza dei lavori minerari con l'utilizzo degli acquedotti.

Il distretto minerario di Torino, risultate senza esito le varie riunioni della conferenza di servizi, nel settembre del 1998, ha rimesso tutti gli atti al Ministero dell'industria che, con nota del 26 marzo 1999, ha rimesso gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo l'applicazione dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

Dopo una lunga e complessa istruttoria svolta dai competenti uffici della Presidenza, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 23 luglio 1999, ha adottato la relativa deliberazione, accogliendo la proposta formulata dal Ministero dell'industria e, quindi, consentendo il rilascio del rinnovo della concessione mineraria, ma imponendo, per la realizzazione dell'acquedotto, alcune prescrizioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999 il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore ha fatto propria la deliberazione del Consiglio dei ministri.

In sede di esame del progetto modificato a seguito di tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono emerse delle incertezze in ordine al reale posizionamento del confine del Parco che hanno portato la regione Piemonte, dopo una serie di approfondimenti, ad affermare che, nel tratto in questione, il Rio Acque Striate fa interamente parte del Parco e il relativo confine ingloba l'intero alveo dello stesso corso d'acqua. La regione, pertanto, rilevava che una delle indicazioni contenute nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri — in particolare quella per la quale « l'opera di presa dell'acquedotto alternativo deve essere posizionata all'esterno del parco naturale delle Capanne di Marcarolo » — sarebbe stata disattesa.

La regione venne invitata ad avviare, comunque, il procedimento amministrativo della valutazione di compatibilità ambientale del progetto « Acquedotto del Rio Acque Striate per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni di Carrosio e Gavi ». In proposito, infatti, si rilevò che la presenza

dell'opera di presa all'interno del parco non poteva essere considerata di per sé causa ostativa alla realizzazione dell'acquedotto stesso, dal momento che la stessa legge istitutiva del Parco (legge regionale 31 agosto 1979, n. 52) all'articolo 12 (norme vincolistiche) nell'indicare i divieti per il territorio del Parco alla lettera i) prevede un'eccezione proprio per gli acquedotti.

Tale procedimento di valutazione di compatibilità ambientale del progetto « Acquedotto del Rio Acque Striate » si è concluso positivamente, con prescrizioni, con deliberazioni della giunta regionale n. 11-2837, in data 23 aprile 2001. Con nota protocollo 4542/24.03 del 16 maggio 2001, la regione Piemonte ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di dare formale avvio ai successivi adempimenti di competenza.

In esito a tale richiesta, in particolare, con nota del 20 luglio 2001, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, si è invitata la regione Piemonte a dare corso agli ulteriori adempimenti di competenza per la realizzazione del progetto approvato.

In sede di avvio della messa in opera del progetto, tuttavia, la ditta incaricata non ha potuto accedere all'area del cantiere in quanto la stessa risultava presidiata da rappresentanti della popolazione locale che si opponevano all'apertura del cantiere. Pertanto, la ditta al fine di evitare scontri con la popolazione locale chiedeva alla prefettura competente per territorio l'intervento della forza pubblica per accedere al cantiere.

La prefettura di Alessandria, acquisito il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato in ordine alla natura di opera pubblica dell'acquedotto « Rio Acque Striate » da realizzare a cura della società concessionaria, assentiva alla richiesta della forza pubblica.

Nel contempo, nel maggio scorso, la Commissione europea (ambiente), in merito al procedimento di rinnovo della concessione mineraria in oggetto, ha richiesto informazioni concernenti:

le modalità con cui è stata applicata la procedura della valutazione di incidenza

(Direttiva 92/43/CEE) sul proposto sito di importanza comunitaria « Sinistra idrografica dell'Alto Lemme », relativamente al progetto dell'acquedotto alternativo « Rio Acque Striate »;

le modalità con cui è stata applicata la prevista procedura di valutazione di impatto ambientale, quale adempimento alla Direttiva 85/337/CEE, successivamente modificata dalla Direttiva 97/11/CE, nell'ambito del rinnovo della concessione mineraria denominata Monte Bruzeta, in comune di Voltaggio (Alessandria).

La Presidenza del Consiglio, pertanto, svolti i necessari ulteriori approfondimenti, in data 11 settembre 2002, ha tenuto una riunione di coordinamento, di natura tecnico-amministrativa, alla quale hanno preso parte tutti i soggetti interessati al procedimento, ivi compresa la ditta incaricata dei lavori.

Nel corso della riunione si è dato conto degli approfondimenti svolti a seguito della nota interlocutoria pervenuta dalla Commissione europea. In particolare quanto al primo adempimento, posto in rilievo dalla commissione europea ambientale, si è evidenziato come questo fosse stato progetto di acquedotto alternativo a cura della regione Piemonte.

Infatti, una volta emerse (in sede di riesame del progetto modificato a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, che ha accolto la richiesta di conclusione del rinnovo della concessione mineraria denominata Monte Bruzeta) alcune incertezze in ordine al posizionamento del confine del Parco, e, stabilito, dopo una serie di approfondimenti che, nel tratto ove si inserisce l'opera di presa dell'acquedotto, il Rio Acque Striate fa interamente parte del parco naturale delle Capanne di Marcarolo, la regione si è pronunciata positivamente sulla compatibilità dell'opera con il piano d'area del parco.

Per quanto concerne la procedura di VIA applicata è stato necessario ripercorrere un'analisi del quadro normativo che regolamentava la procedura di VIA, per la tipologia di opere « minerarie » vigente al momento della richiesta di rinnovo della concessione mineraria.

La materia è attualmente regolamentata dalla Direttiva 85/377 CEE, così come modificata dalla Direttiva 97/11 CEE. L'articolo 3, comma 2, della Direttiva 97/11 CEE, stabilisce che essa trova applicazione per le domande di autorizzazione sottoposte all'autorità competente anteriormente al 14 marzo 1999.

Alle domande formulate anteriormente a detta data continuano ad applicarsi le disposizioni della Direttiva 85/337 CEE nella versione originaria. Essa, pertanto, non troverebbe applicazione al progetto di cava per marna di cemento poiché la domanda di rinnovo della concessione risale al 1996.

La domanda presentata dalla società Cementir consiste, tra l'altro, in un rinnovo (articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382) e non in nuova domanda di rilascio della concessione (articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382) (come del resto risulta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 1999 di rinnovo della concessione mineraria).

La direttiva 85/337 CEE, all'articolo 4, comma 2, prevede che « i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione di impatto ambientale quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. A tal fine gli Stati membri possono specificare, fissare criteri e soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi indicate nell'allegato II debbano formare oggetto di valutazione ».

L'industria estrattiva era appunto inserita nell'allegato II.

In attesa dell'attuazione della direttiva in questione l'articolo 6 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (legge n. 349 del 1986) stabilisce che debbano essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i criteri per individuare le opere da sottoporre a procedura di impatto solo per le coltivazioni minerarie i cui lavori interessino direttamente aree di superficie superiore a 20 ha.

Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, sostanzialmente di recepimento della diret-

tiva 85/337, ribadisce che siano sottoposte a procedura VIA soltanto le cave e torbiere di estensione superiore a 20 ha (allegato A, lettera q).

Il progetto Monte Bruzeta pertanto non sarebbe stato in ogni caso sottoposto a procedura di VIA in quanto la superficie interessata globale è di 15,5 ha.

La riunione si è, pertanto, conclusa evidenziando la corretta e rispettosa applicazione delle norme comunitarie in materia.

Le suddette argomentazioni sono state successivamente rappresentate alla Commissione europea a cura della Presidenza del Consiglio, con nota del 18 settembre 2002 per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea.

Nel contempo, considerate anche le altre problematiche evidenziate dalle amministrazioni locali (come ad esempio la presunta presenza di tracce di amianto nell'area interessata, per la verifica delle quali sono in corso una serie di accertamenti coordinati dalla regione Piemonte) si è convenuto sull'opportunità di costituire presso la locale prefettura un tavolo tecnico composto da tutti i soggetti interessati, e coordinato dalla stessa prefettura, che segua passo dopo passo lo sviluppo della vicenda, garantendo la massima trasparenza dell'azione amministrativa sotto il profilo ambientale, sanitario e della tutela dei lavoratori e della popolazione.

Tale tavolo lavora a ritmo serrato e proprio in una delle ultime riunioni (in particolare quella tenutasi il 3 ottobre 2002) il rappresentante dell'Arpa Piemonte ha riferito che i valori del monitoraggio per la rilevazione dell'amianto nelle acque del Rio non sono particolarmente significativi e il rappresentante della Asl competente per territorio ha precisato che dai rilevamenti sinora effettuati la salute dei lavoratori non è in pericolo.

In ogni caso nell'ambito del tavolo tecnico si è convenuto che la regione Piemonte e l'Arpa Piemonte metteranno a disposizione dei ministeri dell'ambiente e della salute, oltre che della prefettura e degli enti

locali gli esiti dei campionamenti effettuati per accertare la qualità delle acque del Rio «Acque Striate» nonché dei terreni circostanti la zona di captazione. La società concessionaria, inoltre, dovrà inviare ai suddetti ministeri, oltre che alla prefettura, il progetto di coltivazione della miniera, corredato dagli esiti delle analisi ed indagini svolte per stabilire la presenza o meno di amianto nell'area oggetto di concessione.

La Presidenza del Consiglio, comunque, viene costantemente aggiornata dalla prefettura sui lavori del tavolo tecnico.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.

REALACCI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:

nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 giugno 2002, presso la postazione di «Monte Enoc» a Viggiano, durante un'operazione di manutenzione, a causa della rottura di un flessibile, si è verificata la fuoriuscita di 2.500 litri di acqua di lavorazione mista a 50 litri di petrolio;

questo ennesimo incidente, avvenuto nella suddetta postazione che raggruppa tre pozzi di estrazione di petrolio, in contrada «Acqua spasa» di Viggiano, è l'ultimo di una lunga serie, che conferma come l'estrazione del petrolio oltre a costituire un «miraggio», che non produce sviluppo pulito e duraturo, minaccia le risorse idriche e naturali, compromettendo l'immagine «incontaminata» della Val d'Agri;

negli ultimi mesi si sono verificati i seguenti incidenti:

la rottura di una valvola, con sversamento di petrolio (trascinato dal forte vento sulle piante ed il sottobosco del bosco «Aspro» in territorio di Grumento Nova nella notte del 7 giugno sui pozzi petroliferi «Monte Alpi 1»,

lo sversamento avvenuto nel mese di marzo nel Centro oli di Viggiano, che ha

contaminato il laghetto naturale di raccolta delle acque piovane tra il comune di Grumento N. e Viggiano (meta di diverse specie di uccelli, scoperto dopo diversi giorni a causa della reticenza dell'Eni grazie alle segnalazioni dei residenti);

la regione Basilicata ha in corso, da circa due anni, trattative con le compagnie petrolifere (Eni, Enterprise Oil, Fina e Mobil) per la definizione di un accordo per lo sfruttamento del giacimento «Tempa Rossa», distante pochi chilometri da quello più grande e con greggio migliore della Val d'Agri;

secondo la regione Basilicata «si deve replicare la struttura dell'accordo già fatto per il giacimento della Val d'Agri», che prevede una serie di interventi per il monitoraggio ed il ripristino ambientale e progetti di sviluppo economico. Le compagnie petrolifere al contrario hanno chiesto «un negoziato su basi diverse che tenga conto della diversa struttura del giacimento e della scarsa del greggio contenuto»;

è utile a tal fine ricordare alcuni passaggi amministrativi relativi agli accordi siglati nel protocollo per la Val d'Agri:

la compensazione ambientale per cui la Regione ha incassato 33 miliardi di vecchie lire e li ha destinati alla forestazione;

lo sviluppo sostenibile con il concorso di Eni pari a 4 miliardi/anno per dieci anni (intesa non attuata), la realizzazione del sistema di monitoraggio con il contributo di Eni pari a 10 miliardi (accordo non ancora attuato);

la gestione del sistema di monitoraggio 6 miliardi/annui per quindici anni (per cui si attende ancora il progetto esecutivo);

la progettazione della rete di distribuzione di metano nei comuni ancora sprovvisti (obbligo dell'Eni a contribuire

per i due terzi all'importo complessivo per i costi di progettazione e realizzazione - non attuato);

l'anticipazione dell'Eni di 200 miliardi per lo sviluppo produttivo dell'area (non attuato);

l'istituzione dell'Osservatorio ambientale (non attuato);

la costituzione da parte di Eni e regione della società energetica regionale (non attuato);

la delocalizzazione in Val d'Agri della Fondazione Mattei centri di eccellenza nei settori dell'ambiente, energia, economia, nuove tecnologie, formazione eccetera (non attuato per dissensi tra i comuni dell'area sulla sede della Fondazione);

le 10 borse di studio per cui l'Eni è obbligata a versare ogni anno 500 milioni di vecchie lire per formazione post-laurea (i fondi dell'ultimo triennio non sono stati ancora utilizzati);

l'Agenzia regionale di sviluppo per cui Eni è obbligata a versare 10 miliardi per il capitale sociale dell'Agenzia, che è stata costituita per legge ma è ferma da oltre due anni e mezzo;

puntare, invece, sul patrimonio naturale, culturale ed umano del territorio della Val d'Agri e del Lagonegrese è la migliore garanzia per uno sviluppo in sicurezza e privo di rischi. La forza competitiva della Val d'Agri, con le sue tipicità e produzioni locali, non può reggere a lungo ai ripetuti e continui danni che l'ambiente subisce, che inevitabilmente indeboliscono l'economia agricola e turistica per la perdita di qualità del territorio —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di rafforzare il sistema di monitoraggio ambientale e proteggere in modo più efficace il territorio, per favorire la tutela e valorizzazione delle inestimabili risorse ambientali e recuperare il protagonismo delle comunità, fino ad oggi solo destinatarie di scelte operate da altri e perché sicurezza e

legalità siano direttamente legate alle modalità di programmazione e gestione del territorio. (4-03283)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il panorama normativo oggi vigente per il comparto in esame risulta sufficientemente aggiornato allo stato delle conoscenze tecniche per aver recepito specifiche direttive comunitarie emanate in materia di sicurezza delle lavorazioni minerarie, della tutela della salute dei lavoratori, di salvaguardia del patrimonio ambientale anche attraverso l'adeguata utilizzazione di tutte le migliori tecnologie disponibili.

Non si hanno elementi specifici di conoscenza di dettaglio su eventuali inadempienze da parte dell'Eni-Divisione Agip rispetto al timing di attuazione del Protocollo d'intesa siglato con la regione Basilicata in data 18 novembre 1998. Trattasi infatti di un accordo bilaterale e volontario tra le parti che ha visto totalmente estraneo il ministero delle attività produttive. Considerato però che detto Protocollo era in sostanza finalizzato ad accelerare lo sviluppo socio-economico delle aree della regione interessate dall'attività estrattiva di idrocarburi, in accordo di quanto già sancito in sede governativa in data 7 ottobre 1998 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il presidente della giunta regionale lucana, e che non si ha notizia di doglianze lamentate dagli organi regionali, si deve concludere, che eventuali ritardi sul concreto avvio di tutti i punti dell'accordo negoziale Eni-regione non abbiano ingenerato sostanziali interferenze sul perseguimento dell'obiettivo di idoneo monitoraggio ambientale locale con conseguente controllo dei parametri chimico-fisici e biologici finalizzato ad evidenziare eventuali ricadute negative sulla qualità dell'ambiente, in senso lato comunque connesse con l'attività estrattiva in corso.

L'Eni ha progettato e realizzato, gli impianti di estrazione attualmente in esercizio in Val d'Agri con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili e adottando rigorosi criteri di sicurezza e affidabilità al fine di minimizzare le probabilità di incidenti il

cui verificarsi non può tuttavia essere in assoluto escluso in nessuna delle attività industriali e umane. La presenza continuativa del personale durante le attività assicura però con elevatissimo grado di affidabilità che qualsiasi evento anomalo venga comunque individuato e quindi contenuto nelle sue conseguenze. L'Eni è inoltre organizzata sul territorio a scopo preventivo con contratti di pronto intervento ecologico che hanno assicurato nel corso degli eventi l'intervento rapido di ditte specializzate per la messa in sicurezza delle zone interessate. La stessa società ha adottato dal 1998 un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma Uni En Iso 14001-1996 ed è dotata di piani di emergenza interni ed esterni e di uno specifico piano antinquinamento per limitare gli impatti in caso di incidenti.

Gli interventi di messa in sicurezza tempestivamente posti in essere in occasione di sversamenti di fluidi oleosi ed attuati, a quanto è dato conoscere, sotto il diretto controllo degli enti locali interessati, non hanno fatto registrare alcun danno ambientale permanente ed irreversibile.

Non rientra, poi, nelle competenze istituzionali degli uffici del Map favorire o seguire l'evoluzione del processo di attuazione di eventuali ulteriori trattative ed accordi volontari tra regione e gli operatori per uno sviluppo sostenibile locale ed una più ottimale compensazione ambientale, correlati alla futura coltivazione del campo petrolifero di «Tempa Rossa» (ubicato nella vicina Valle del Sauro) in analogia a quanto avvenuto per quello della Val d'Agri, fermo restando che ogni approvazione di programma ed ogni autorizzazione rilasciata dai competenti uffici (Unmig) del Map in materia di costruzione di facilities, di perforazione di pozzi e quindi di coltivazione del giacimento, consegue alla conclusione di un procedimento amministrativo che comporta anche la valutazione di impatto ambientale di detti lavori da parte dell'organo regionale competente ed il raggiungimento di specifiche intese tra il ministero delle attività produttive e la regione interessata.

È opportuno, poi, ricordare che, in considerazione della valenza strategica sul piano nazionale del progetto di sviluppo e messa in coltivazione del giacimento di idrocarburi di «Tempa Rossa», lo stesso è stato inserito tra i progetti facenti parte del 1° Programma delle infrastrutture strategiche per il settore energetico, di cui alla cosiddetta «legge obiettivo» sulle «grandi opere».

Per quanto riguarda gli incidenti cui si fa riferimento nell'interrogazione in esame si rappresenta quanto segue.

Il primo incidente segnalato risulta avvenuto in data 2 giugno 2002 nel cantiere pozzo denominato «Monte Enoc 1» sito nell'ambito a concessione di coltivazione di idrocarburi denominata «Grumento Nova» di cui è contitolare e rappresentante unica la spa Eni-Divisione Agip, ed è stato causato dalla rottura accidentale di un tubo flessibile, con conseguente fuoriuscita di circa 2.200 litri di acqua gelificata con idrossietilcellulosa, prodotto non nocivo per l'ambiente, con tracce di liquido oleoso; stimato in 50-70 litri, durante una fase di lavaggio dei tubini di produzione del pozzo stesso, per migliorarne la capacità produttiva.

Da informazioni fornite dalla suddetta società titolare risulta che sarebbero stati attivati sia la procedura prevista dal decreto legislativo n. 22 del 1997 e dal decreto ministeriale n. 471 del 1999, sia lo studio di caratterizzazione del sito, il cui esito, sarebbe stato negativo.

Sono stati comunque attuati tutti gli interventi del caso per la messa in sicurezza della zona interessata e la relativa bonifica territoriale.

Per quanto attiene al secondo incidente («rottura di una valvola con sversamento di petrolio trascinato dal forte vento sulle piante ed il sottobosco del bosco Aspro in territorio di Grumento Nova, nella notte del 7 giugno sui pozzi petroliferi Monte Alpi 1») si ritiene che esso si riferisca allo spargimento accidentale di olio greggio avvenuto il giorno 6 giugno 2002 alle ore 21,30 circa nell'area del pozzo «Monte Alpi Est 1», ricadente in territorio del comune di Grumento Nova, a seguito di un ano-

malo intervento della valvola di sblocco automatica posizionata sulla relativa condotta di collegamento al Centro di raccolta olio « Val d'Agri ».

L'imprevista chiusura di detta valvola di blocco determinava una sovrappressione nel tronco di tubazione compresa tra la testa pozzo e la valvola stessa, con conseguente intervento della valvola di sicurezza del sistema di protezione della tubazione per il convogliamento del fluido verso il serbatoio interrato di raccolta drenaggi.

L'olio greggio nebulizzato responsabile dell'inquinamento accidentale sarebbe uscito attraverso il soffione di sfianto del citato serbatoio interrato di raccolta scari-chi.

L'inquinante immesso nell'ambiente è stato pertanto olio greggio per un volume stimato inferiore a 1 metro cubo che ha interessato la superficie del suolo all'interno dell'area del cantiere del pozzo e la vegetazione esterna al cantiere stesso.

Gli interventi di messa in sicurezza delle aree interessate e di disinquinamento, prontamente attivati eseguiti dagli enti locali competenti, hanno determinato l'asportazione di tutte le parti di terreno contaminate dal fluido, la realizzazione di trincee impermeabilizzate con posizionamento di barriere oleoassorbenti per evitare il propagarsi della contaminazione, il conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti rimossi, il monitoraggio dell'intera area interessata per verificare il mantenimento nel tempo delle condizioni di protezione ambientale adottate e quindi l'evoluzione dell'evento sulle matrici suolo ed acque superficiali.

Al momento, le concentrazioni di idrocarburi rilevate per le matrici sopra citate rientrano nel campo dei valori normali.

Al fine di evitare il ripetersi in futuro di eventi simili è stata individuata una serie di interventi correttivi, in corso di completamento.

L'ultimo incidente citato nell'interrogazione (« sversamento nel mese di marzo nel Centro oli di Viggiano, che ha contaminato il laghetto naturale di raccolta delle acque piovane tra il comune di Grumento Nova e Viggiano »), secondo quanto emerso dalle

risultanze delle comunicazioni acquisite agli atti dall'ufficio idrocarburi di Napoli, è correlato ad uno sversamento verificatosi il 17 marzo 2002 ed ascrivibile ad un'errata manovra di drenaggio effettuata sulle valvole di intercettazione in un bacino di contenimento di un serbatoio di stoccaggio di olio greggio sito nel Centro olio « Val d'Agri ».

Dette valvole risultano apposte sulle condotte che convogliano i drenaggi rispettivamente alla rete dei drenaggi delle acque semioleose ed al circuito delle acque meteoriche.

A causa dell'errata manovra, si verificava l'immissione del fluido oleoso nel circuito delle acque meteoriche collegato al collettore consortile della zona industriale di Viggiano, là dove esso fluido avrebbe dovuto seguire un percorso che l'avrebbe convogliato ad una vasca di raccolta, per poi inviarlo all'impianto di trattamento del Centro olio prima di immetterlo nella rete consortile delle acque industriali.

Il fluido semioleoso sarebbe comunque rimasto segregato nella vasca di raccolta del depuratore se non si fosse verificato quasi coevamente un eccezionale evento piovoso che lo faceva tracimare dal canale di adduzione consortile, del tipo a cielo aperto, e defluire sui bordi di un piccolo invaso alimentato da esso canale di adduzione e su un tratto del canale a valle del depuratore.

Anche in questo caso risultano adottate tempestivamente tutte le procedure previste dalla specifica normativa vigente in materia e tutti gli interventi del caso per la messa in sicurezza delle zone interessate e la conseguente bonifica territoriale seguita dalle competenti autorità locali, nonché definita una serie di misure atte a scongiurare il ripetersi in futuro di siffatti eventi comunque accidentali e di modesta entità.

Non si può sottacere, pertanto, sia l'episodicità degli avvenimenti e la peculiarità delle circostanze che li hanno ingenerati, sia la tempestività delle comunicazioni di rito inoltrate dalla società titolare e degli interventi attuati.

D'altro canto, i danni prodotti all'ambiente dagli eventi accidentali sopra descritti, peraltro prontamente eliminati con

l'impiego di tutte le risorse tecniche e finanziarie necessarie, sono stati talmente modesti, in rapporto alla mole delle operazioni in corso per lo sviluppo e la coltivazione dei giacimenti, per cui non si ritiene che l'estrazione del petrolio abbia minimamente minacciato le risorse idriche e naturali, né compromesso l'immagine incontaminata della Val d'Agri.

Si è invece del parere che la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi della Basilicata (Val d'Agri e Valle del Sauro), scoperti da importanti compagnie petrolifere italiane e straniere a seguito di ingenti investimenti di esplorazione e ricerca mineraria, rappresentino non soltanto un obiettivo di valenza strategica per il Paese, ma anche un'occasione unica di sviluppo economico per l'intera regione, che può essere correttamente coniugata con le giuste esigenze di protezione ambientale, mettendo così la stessa regione nella condizione di non dover rinunciare ad alcuna delle risorse disponibili nel proprio territorio e nel relativo sottosuolo.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.

REALACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1999 veniva approvato il rinnovo della concessione mineraria denominata « Monte Bruzeta » in Comune di Voltaggio (Alessandria), già decaduta nel 1997 per scadenza del termine di inizio lavori;

il rinnovo riguardava la concessione mineraria per sfruttamento di marna cementizia a favore della Cementir Cementerie del Tirreno S.p.A.;

fra le prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, si legge, fra l'altro che: « ... l'opera di presa dell'acquedotto alternativo deve essere posizionata al-

l'esterno del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo... »;

la giunta regionale del Piemonte con deliberazione n. 11-2837 del 23 aprile 2001, ha concluso la procedura di valutazione di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale del Piemonte n. 40 del 1998, in merito al progetto di acquedotto del Rio Acque Striate per l'approvvigionamento idrico sostitutivo dei comuni di Carrosio e Gavi, opera prevista quale accessoria e preliminare a quanto concesso in sede del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 1999;

in merito a tale procedimento i comuni di Carrosio e Gavi, il parco naturale Capanne di Marcarolo, la comunità montana Alta Val Lemme Alto Ovadese, presentavano osservazioni in merito al progetto presentato dalla Cementir S.p.A.: in particolare, una delle eccezioni formulate riguardava il posizionamento delle opere di presa del medesimo acquedotto sostitutivo all'interno del territorio del parco Capanne di Marcarolo, in violazione della prescrizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999;

con nota TEC/22/AS in data 1° agosto 2001 la Cementir Cementerie del Tirreno S.p.A. comunicava l'inizio dei lavori a fare data dal 3 settembre 2001;

i lavori sono stati duramente contestati dalle popolazioni interessate e dalle associazioni ambientaliste, contrarie alla manomissione di un equilibrio ambientale di un territorio, quale quello della valle del torrente Lemme, già oggetto di pesanti interventi nel passato;

il comune di Carrosio segnalava inoltre la potenziale violazione della direttiva 92/43/CEE, per cui risulta attivata una procedura per infrazione comunitaria, poiché l'opera dell'acquedotto sostitutivo incideva sul territorio del parco naturale delle Capanne di Marcarolo e, in particolare sul biotopo « Sinistra idrografica dell'Alto Lemme », posto nella val Lemme,

provincia di Alessandria, sito di importanza comunitaria;

in particolare, con una comunicazione sollecitata anche da un esposto di legambiente, la Commissione europea chiedeva ai ministeri competenti di sapere « in quale modo le procedure di valutazione dell'impatto ambientale previste dalle direttive comunitarie sono state applicate o si prevede siano applicate al progetto di attività estrattiva denominato Monte Bruzeta; in quale modo la procedura di valutazione d'incidenza prevista dalla direttiva 92/43/CEE è stata applicata, o si prevede sia applicata, al progetto di attività estrattiva denominato Monte Bruzeta e al progetto di realizzazione dell'Acquedotto sostitutivo del Rio Acque Striate »;

il progetto concernente l'acquedotto sostitutivo era stato sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, mentre il progetto di coltivazione mineraria non era stato sottoposto a tale procedura (di cui alla direttiva 85/337/CE, successivamente modificata dalla direttiva 97/11/CE);

nelle more, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2002 eliminava la prescrizione che « l'opera di presa dell'acquedotto alternativo deve essere posizionata all'esterno del Parco Naturale Capanne di Marcarolo »;

la regione Piemonte invitava formalmente la Cementir s.p.a. « a sospendere, in via cautelativa, i lavori di costruzione dell'acquedotto sostitutivo del Rio Acque Striate, per il tempo strettamente necessario affinché la Direzione Ambiente della Commissione europea completi le proprie verifiche, in modo che sia definitivamente chiarita la regolarità formale della concessione mineraria ai cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, presupposto fondamentale per la realizzazione dello stesso acquedotto »;

la società Cementir S.p.A., nonostante tale invito formale, con nota in data

10 luglio 2002 n. 5478, comunicava nuovamente l'inizio lavori di lavorazioni afferenti l'acquedotto sostitutivo;

da ultimo, con nota del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, (n. GAB 2002/883J/BO5, a firma del Capo di Gabinetto) prendendo atto della mancata esplicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, come della verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, in ordine alla concessione mineraria denominata Monte Bruzeta in comune di Voltaggio (Alessandria) si stabiliva « indispensabile la sospensione da parte di codesta autorevole Presidenza del Consiglio dei ministri del citato provvedimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 18886 del 4 agosto 1999 »;

non risultano emanati atti volti a sospendere, come del resto richiesto formalmente dalla delibera della giunta regionale del Piemonte n. 1-6363 in data 20 giugno 2002, le lavorazioni in atto —:

se ritenga opportuno un suo immediato intervento affinché siano riviste le autorizzazioni concesse al fine di garantire la conservazione degli *habitat* e delle specie presenti nell'area in questione e la tutela delle acque nel rispetto delle normative internazionali vigenti in materia di difesa delle risorse idriche. (4-03818)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, concernente la concessione mineraria denominata « Monte Bruzeta » situata nel comune di Voltaggio (Alessandria), si fa presente quanto segue.*

Il distretto minerario di Torino nel luglio 1987 ha rilasciato, per un periodo di dieci anni, alla società Cementir s.p.a. una concessione mineraria per marna da cemento « Monte Bruzeta ».

In realtà, durante il periodo di vigenza della concessione mineraria, l'esercizio di tale concessione è rimasto sospeso dal momento che vi era un problema di interferenza dei lavori minerari con le opere di

captazione degli acquedotti che alimentano i limitrofi comuni di Gavi e Carrosio.

Il distretto minerario di Torino — preso atto che l'unica possibilità per avviare l'attività mineraria era quella di sostituire in via preliminare le captazioni esistenti costruendo un nuovo acquedotto — in sede di conferimento del titolo minerario condizionò l'inizio delle nuove coltivazioni ad un accordo tra le parti interessate che consentisse una captazione di acque alternative, individuate successivamente lungo il corso del Rio Acque Striate, affluente del Lemme, circa a 10 Km a monte dell'insediamento estrattivo.

Tale soluzione, tuttavia, non ha mai incontrato il favore di detti Comuni.

Nel 1996, venuta a scadere la concessione, la Cementir spa ha presentato istanza di rinnovo al distretto minerario di Torino, che ha promosso una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, al fine di acquisire i necessari nullaosta e pareri.

Nel corso di tale conferenza di servizi, svoltasi in più riunioni a partire dal gennaio 1997, non è stato possibile raggiungere l'unanimità dei consensi, in quanto rimaneva comunque insoluto il problema originario: l'interferenza dei lavori minerari con l'utilizzo degli acquedotti.

Il distretto minerario di Torino, risultate senza esito le varie riunioni della conferenza di servizi, nel settembre del 1998, ha rimesso tutti gli atti al Ministero dell'industria che, con nota del 26 marzo 1999, ha rimesso gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo l'applicazione dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

Dopo una lunga e complessa istruttoria svolta dai competenti uffici della Presidenza, il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 23 luglio 1999, ha adottato la relativa deliberazione, accogliendo la proposta formulata dal Ministero dell'industria e, quindi, consentendo il rilascio del rinnovo della concessione mineraria, ma imponendo, per la realizzazione dell'acquedotto, alcune prescrizioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999 il Presidente del Consiglio dei

ministri pro tempore ha fatto propria la deliberazione del Consiglio dei ministri.

In sede di esame del progetto modificato a seguito di tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono emerse delle incertezze in ordine al reale posizionamento del confine del Parco che hanno portato la Regione Piemonte, dopo una serie di approfondimenti, ad affermare che, nel tratto in questione, il Rio Acque Striate fa interamente parte del Parco e il relativo confine ingloba l'intero alveo dello stesso corso d'acqua. La regione, pertanto, rilevava che una delle indicazioni contenute nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri — in particolare quella per la quale « l'opera di presa dell'acquedotto deve essere posizionata all'esterno del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo » — sarebbe stata disattesa.

La regione venne invitata, ad avviare, comunque, il procedimento amministrativo della valutazione di compatibilità ambientale del progetto « Acquedotto del Rio Acque Striate per l'approvvigionamento idropotabile dei Comuni di Carrosio e Gavi ». In proposito, infatti, si rilevò che la presenza dell'opera di presa all'interno del Parco non poteva essere considerata di per sé causa ostativa alla realizzazione dell'acquedotto stesso, dal momento che la stessa legge istitutiva del Parco (legge regionale 31 agosto 1979 n. 52) all'articolo 12 (norme vincolistiche) nell'indicare i divieti per il territorio del Parco alla lettera i) prevede un'eccezione proprio per gli acquedotti.

Tale procedimento di valutazione di compatibilità ambientale del progetto « Acquedotto del Rio Acque Striate » si è concluso positivamente, con prescrizioni, con deliberazioni della Giunta regionale n. 11-2837, in data 23 aprile 2001. Con nota prot. 4542/24.03 del 16 maggio 2001, la Regione Piemonte ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di dare formale avvio ai successivi adempimenti di competenza.

In esito a tale richiesta, in particolare, con nota del 20 luglio 2001, in attuazione decreto del Presidente del Consiglio 4 agosto 1999, si è invitata la Regione Piemonte a

dare corso agli ulteriori adempimenti di competenza per la realizzazione del progetto approvato.

In sede di avvio della messa in opera del progetto, tuttavia, la Ditta incaricata non ha potuto accedere all'area del cantiere in quanto la stessa risultava presidiata da rappresentanti della popolazione locale che si opponevano all'apertura del cantiere. Pertanto, la Ditta al fine di evitare scontri con la popolazione locale chiedeva alla Prefettura competente per territorio l'intervento della forza pubblica per accedere al cantiere.

La prefettura di Alessandria, acquisito il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato in ordine alla natura di opera pubblica dell'acquedotto « Rio Acque Striate » da realizzare a cura della società concessionaria, assentiva alla richiesta della forza pubblica.

Nel contempo, nel maggio scorso, la Commissione europea (Ambiente), in merito al procedimento di rinnovo della concessione mineraria in oggetto, ha richiesto informazioni concernenti:

a) le modalità con cui è stata applicata la procedura della valutazione di incidenza (Direttiva 92/43/CEE) sul proposto sito di importanza comunitaria « Sinistra idrografica dell'Alto Lemme », relativamente al progetto dell'acquedotto alternativo « Rio Acque Striate »;

b) le modalità con cui è stata applicata la prevista procedura di valutazione di impatto ambientale, quale adempimento alla Direttiva 85/337/CEE, successivamente modificata dalla Direttiva 97/11/CE, nell'ambito del rinnovo della concessione mineraria denominata Monte Bruzeta, in comune di Voltaggio (Alessandria).

La Presidenza del Consiglio, pertanto, svolti i necessari ulteriori approfondimenti, in data 11 settembre 2002, ha tenuto una riunione di coordinamento, di natura tecnico-amministrativa, alla quale hanno preso parte tutti i soggetti interessati al procedimento, ivi compresa la Ditta incaricata dei lavori.

Nel corso della riunione si è dato conto degli approfondimenti svolti a seguito della

nota interlocutoria pervenuta dalla Commissione europea. In particolare quanto al primo adempimento, posto in rilievo dalla Commissione europea Ambientale, si è evidenziato come questo fosse stato progetto di acquedotto alternativo a cura della regione Piemonte.

Infatti, una volta emerse (in sede di riesame del progetto modificato a seguito del decreto del Presidente del Consiglio 9 agosto 1999, che ha accolto la richiesta di conclusione del rinnovo della concessione mineraria denominata Monte Bruzeta) alcune incertezze in ordine al posizionamento del confine del Parco, e stabilito, dopo una serie di approfondimenti che, nel tratto ove si inserisce l'opera di presa dell'acquedotto, il Rio Acque Striate fa interamente parte del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, la Regione si è pronunciata positivamente sulla compatibilità dell'opera con il Piano d'area del Parco.

Per quanto concerne la procedura di VIA applicata è stato necessario ripercorrere un'analisi del quadro normativo che regolamentava la procedura di VIA per la tipologia di opere « minerarie » vigente al momento della richiesta di rinnovo della concessione mineraria.

La materia è attualmente regolamentata dalla Direttiva 85/377 CEE, così come modificata dalla Direttiva 97/11/CEE. L'articolo 3, del comma 2, della Direttiva 97/11/CEE, stabilisce che essa trova applicazione per le domande di autorizzazione sottoposte all'autorità competente anteriormente al 14 marzo 1999.

Alle domande formulate anteriormente a detta data continuano ad applicarsi le disposizioni della Direttiva 85/337/CEE nella versione originaria. Essa, pertanto, non troverebbe applicazione al progetto di cava per marna di cemento poiché la domanda di rinnovo della concessione risale al 1996.

La domanda presentata dalla società Cementir consiste, tra l'altro, in un rinnovo (articolo 16, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382) e non in nuova domanda di rilascio della concessione (articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile, n. 382) (come del resto risulta nel decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 1999 di rinnovo della concessione mineraria).

La direttiva 85/337 CEE, all'articolo 4, comma 2, prevede che « i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione di impatto ambientale quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. A tal fine gli Stati membri possono specificare, fissare criteri e soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi indicate nell'allegato II debbano formare oggetto di valutazione ».

L'industria estrattiva era appunto inserita nell'allegato II.

In attesa dell'attuazione della direttiva in questione, l'articolo 6 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (legge n. 349 del 1986) stabilisce che debbano essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i criteri per individuare le opere da sottoporre a procedura di impatto solo per le coltivazioni minerarie i cui lavori interessino direttamente aree di superficie superiore a 20 ha.

Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, sostanzialmente di recepimento della direttiva 85/337, ribadisce che siano sottoposte a procedura VIA soltanto le cave e torbiere di estensione superiore a 20 ha (allegato A, lettera q).

Il progetto Monte Bruzeta pertanto non sarebbe stato in ogni caso sottoposto a procedura di VIA in quanto la superficie interessata globale è di 15,5 ha.

La riunione si è, pertanto, conclusa evidenziando la corretta e rispettosa applicazione delle norme comunitarie in materia.

Le suddette argomentazioni sono state successivamente rappresentate alla Commissione europea a cura della Presidenza del Consiglio, con nota del 18 settembre 2002 per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea.

Nel contempo, considerate anche le altre problematiche evidenziate dalle amministrazioni locali (come ad esempio la presunta presenza di tracce di amianto nel-

l'area interessata, per la verifica delle quali sono in corso una serie di accertamenti coordinati dalla regione Piemonte) si è convenuto sull'opportunità di costituire presso la locale prefettura un tavolo tecnico composto da tutti i soggetti interessati, e coordinato dalla stessa prefettura, che segua passo dopo passo lo sviluppo della vicenda, garantendo la massima trasparenza dell'azione amministrativa sotto il profilo ambientale, sanitario e della tutela dei lavoratori e della popolazione.

Tale tavolo lavora a ritmo serrato e proprio in una delle ultime riunioni (in particolare quella tenutasi il 3 ottobre 2002) il rappresentante dell'Arpa Piemonte ha riferito che i valori del monitoraggio per la rilevazione dell'amianto nelle acque del Rio non sono particolarmente significativi e il rappresentante della Asl competente per territorio ha precisato che dai rilevamenti sinora effettuati la salute dei lavoratori non è in pericolo.

In ogni caso nell'ambito del tavolo tecnico si è convenuto che la regione Piemonte e l'Arpa Piemonte metteranno a disposizione dei Ministeri dell'ambiente e tutela del territorio e della salute, oltre che della prefettura e degli enti locali gli esiti dei campionamenti effettuati per accertare la qualità delle acque del Rio « Acque Striate » nonché dei terreni circostanti la zona di captazione. La società concessionaria, inoltre, dovrà inviare ai suddetti Ministeri, oltre che alla prefettura, il progetto di coltivazione della miniera, corredato dagli esiti delle analisi ed indagini svolte per stabilire la presenza o meno di amianto nell'area oggetto di concessione.

La Presidenza del Consiglio, comunque, viene costantemente aggiornata dalla prefettura sui lavori del tavolo tecnico.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.

RICCIO. — Al Ministro delle politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

è possibile trovare in questi giorni negli esercizi commerciali di Roma e di

altre città italiane confezioni di olio di oliva portanti un collarino sul quale sono riprodotti il logo della Repubblica Italiana ed il logo del ministero delle politiche agricole e forestali — dipartimento delle politiche di mercato — direzione generale per la pesca e acquacoltura;

in posizione sottostante segue il marchio di qualità « Q » con scritta in tondo consorzio extravergine qualità;

il fatto lascia perplessi, in quanto la utilizzazione dei loghi appare idonea ad attribuire al ministero l'avallo delle asserzioni, riportate nello stesso collarino, concernenti la qualità, il controllo e la garanzia del prodotto commercializzato;

sembrerebbe che il Governo nazionale abbia assunto la nuova veste di commerciante, peraltro sconosciuta all'interrogante;

vi è poi da fare una considerazione: la sponsorizzazione appare utilizzata da una ditta facente parte del consorzio di garanzia dell'olio extravergine di oliva di qualità che si è costituito con l'accordo interprofessionale del 7 dicembre 2000, proprio con la sponsorizzazione del ministero delle politiche agricole e forestali;

è chiaro che questo tentativo deve essere stroncato sul nascere per non far sorgere il sospetto che esista collusione tra il Ministero ed il consorzio predetto, ma le segnalazioni che sono state fatte al ministero non hanno ad oggi avuto adeguato riscontro;

ciò appare grave, tenuto anche conto del fatto che in altri campi (vedasi nel settore vinicolo, nel quale non è stato più concessa l'utilizzazione della denominazione « Montepulciano » a zone rilevanti del territorio nazionale) il ministero ha avuto un polso duro, quale non appare per il consorzio qui richiamato;

è pertanto necessario conoscere con immediatezza la posizione del ministero, prima che la commercializzazione assuma caratteristiche dilaganti, per contrastare le quali non bastano posizioni interlocutorie,

come quelle prese dal dipartimento per la qualità dei prodotti agro-alimentari e dei servizi sull'argomento —:

le iniziative che intenda assumere sul gravissimo fatto denunciato ed a tutela dei consumatori oltreché dei produttori.

(4-05435)

RISPOSTA. — In merito alla vicenda evidenziata nell'interrogazione in discussione, si fa presente che l'Amministrazione si è immediatamente attivata.

Infatti, con tempestività, a seguito della segnalazione relativa alla immissione sul mercato di confezioni di olio extravergine di oliva da parte di imprese appartenenti al Consorzio di garanzia dell'olio extravergine di oliva di qualità, recanti un collarino riprodotto il logo della Repubblica italiana e l'indicazione di Uffici ministeriali unitamente al marchio « Q » e alla dicitura « Consorzio extravergine qualità », idonei ad attribuire l'avallo delle osservazioni riportate concernenti la qualità, il controllo e la garanzia del prodotto commercializzato, si è provveduto, in data 30 gennaio 2003, a diffidare il predetto Consorzio a farvi ricorso con l'onere di dimostrare di aver avvisato del divieto le imprese associate.

Il Consorzio, con nota datata 6 febbraio 2003, ha assicurato che il riferimento al simbolo della Repubblica italiana ed al nome del Ministero competente per la materia, aveva avuto il solo scopo di rivendicare il patrocinio concesso da questo Ministero al progetto di valorizzazione degli oli extravergini di oliva mediante il rilascio di un marchio della loro qualità, oggettivamente verificata sussistente da un organismo di certificazione; inoltre, il Consorzio ha dato dimostrazione di aver notificato a tutte le imprese associate il divieto contenuto nella nota ministeriale del 30 gennaio 2003.

Nel contempo, l'Ispettorato centrale repressione frodi, interessato della questione a seguito di un esposto pervenuto, tra l'altro, agli Uffici di Torino e Asti, è prontamente intervenuto effettuando in vari punti vendita e centri di distribuzione commerciale, il sequestro di circa 13.000 litri di olio

extravergine di oliva erroneamente etichettato.

L'Ufficio di Milano, in particolare, ha effettuato un sopralluogo presso la ditta confezionatrice ubicata nel territorio di competenza, non rinvenendo tali etichette in quanto, come riferito dai responsabili della medesima ditta, l'etichettatura in argomento era stata sospesa già dal 29 gennaio 2003.

Inoltre, su esplicito mandato del Procuratore della Repubblica di Torino, sono stati effettuati ulteriori accertamenti a carico della ditta confezionatrice che nel frattempo aveva ritirato il prodotto in giacenza presso le proprie piattaforme di distribuzione, rimuovendo i collarini non conformi ed aveva diramato ai propri merchandiser istruzioni operative per il pronto ritiro delle etichette.

Nel corso di detti accertamenti sono state sequestrate circa 2 milioni di etichette non conformi.

Le indagini, realizzate anche attraverso il prelievo di campioni le cui analisi sono in corso, hanno comportato la segnalazione della ditta interessata alle procure competenti, ipotizzando i reati di cui agli articoli 467 (contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto) e 515 (frode nell'esercizio del commercio) C.P., nonché la violazione dell'articolo 13 (pubblicità ingannevole) della legge n. 283 del 1962 e articolo 2 (pubblicità) del decreto legislativo n. 109 del 1992.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

ZACCHERA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

nella giornata di oggi 19 luglio 2002, si svolge l'ennesimo sciopero indetto dalla CGIL che colpisce il settore del trasporto aereo e, ad avviso dell'interrogante, assume un carattere « politico »;

per lo sciopero di alcune centinaia di persone che, secondo l'interrogante, nulla

hanno a che vedere con l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori si blocca per diverse ore l'intero collegamento aereo nazionale con un enorme danno per l'utenza, l'Alitalia e le altre compagnie aeree —:

se il Ministro interrogato non ritenga di richiedere all'Alitalia e alle altre compagnie aeree coinvolte nello sciopero in quale somma possa essere quantificato il costo dello sciopero stesso per poter diffondere poi questi dati per far conoscere all'opinione pubblica le conseguenze di queste lotte sindacali per tutta la comunità nazionale. (4-03578)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Enac — Ente nazionale per l'aviazione civile — interessato al riguardo, fa presente che lo sciopero del 19 luglio 2002 non è stato indetto soltanto dalla Cgil ma anche da altre sigle sindacali, quali Sults (personale Alitalia), e Anpcat (personale Enav — controllori traffico FIR Roma).*

Per quanto concerne i costi che le compagnie aeree hanno dovuto subire a seguito della sopraccitata giornata di sciopero, l'Ente fa presente che, al momento, solo poche delle società interessate hanno fornito riscontro su sedici interessate che peraltro, considerando i dati in esame come sensibili ai sensi della legge n. 675 del 1996, hanno comunicato soltanto il numero dei voli cancellati.

La Società Alitalia ha riferito di aver cancellato tutti i voli nelle fasce orarie di sciopero (12,30-16,30) e di aver subito, in conseguenza di ciò, una perdita economica di circa 1,4 milioni di Euro.

L'ENAC si fa riserva di comunicare ulteriori elementi che, in merito, dovessero pervenire dalle società interessate.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

ZACCHERA. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

la razionalizzazione dei servizi di Poste italiane ha comportato la chiusura

di numerosi uffici postali nella zone di montagna causando evidenti difficoltà alla popolazione, soprattutto quella più anziana;

risulta evidente la necessità di gestire il servizio in condizioni di economicità che spesso gli uffici dei paesi più piccoli non possono dare ma che la chiusura degli uffici o la drastica riduzione del loro orario di sportello compromette a volte il servizio pubblico cui è tenuta a far fronte poste italiane;

peraltro appare molto interessante la proposta di poste italiane di giungere ad offrire all'interno degli uffici postali, in regime di convenzione con gli enti locali, servizi non più solo postali ma diversificati, come uffici comunali, turistici, recapito emergenze, telefono, eccetera, creando così un coordinato centro di informazione o servizi all'utenza anche delle zone più marginali;

appare interessante — per quanto attiene alla provincia del Verbano Cusio Ossola — l'iniziativa in questo senso già avanzata nel luglio 2002 dalla locale direzione provinciale e che andrebbe ampliata fino alla costituzione di un tavolo tecnico permanente dove possano interloquire regioni, poste, comunità montane, UNCEM, amministrazioni locali, ed altre istituzioni —:

quali iniziative si vogliano concretamente avviare per sollecitare il mantenimento degli uffici postali periferici, in considerazione del loro valore sociale che va oltre quello economico, soprattutto per quanto attiene alle località montane;

se le proposte esposte in premessa si ritengano degne di approfondimento e se si intendano destinare fondi specifici per la verifica di quanto proposto. (4-04261)

RISPOSTA. — *Al riguardo non può che conferinarsi quanto già comunicato con la risposta all'interrogazione n. 4-04166 con la quale è stata fornita risposta ad un*

analogo atto parlamentare presentato dall'interrogante. (Risposta pubblicata nell'Allegato B alla seduta del 7 aprile 2003).

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

ZACCHERA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

nella provincia di Verbano Cusio Ossola non esistono agenzie ippiche ove poter procedere nel modo previsto dalla legge a scommettere sulle corse dei cavalli e che non risulta pubblicato alcun bando per l'apertura di una o più agenzie in tempi solleciti;

tenuto conto della situazione e delle esigenze economiche e geografiche del territorio nonché che l'utenza deve oggi rivolgersi a strutture site fuori dal territorio provinciale —:

se si intenda o meno procedere con urgenza al fine di adottare le opportune iniziative affinché venga pubblicato un bando di gara per l'apertura di una o più agenzie ippiche sul territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola. (4-05144)

RISPOSTA. — *Con riferimento a quanto evidenziato, si precisa che l'individuazione delle località sede dei nuovi punti di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche è stata a suo tempo effettuata sulla base dei criteri tecnici adottati per la formulazione del cosiddetto « Piano di potenziamento della rete », approvato con decreto direttoriale del ministero delle finanze del 7 aprile 1999.*

In applicazione di tali criteri, nella provincia di Verbano erano stati individuati tre punti di accettazione, rispettivamente in: Domodossola, Omegna e Verbania; punti messi a concorso, tra gli altri, mediante il bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, dell'11 maggio 1999, n. 108.

Per le sedi di Omegna e Verbania non vi è stata alcuna richiesta di partecipazione mentre la sede di Domodossola è stata aggiudicata, con Decreto interdirettoriale

del 16 settembre 1999, ma il vincitore ha successivamente rinunciato.

Le sedi in esame, quindi, saranno prese in considerazione nell'ambito delle agenzie che si sono nel frattempo rese disponibili e successivamente saranno rimesse a concorso con il nuovo bando di prossima emanazione.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

ZANELLA. — Al Ministro della salute.
— Per sapere — premesso che:

si apprende dalla stampa che il Ministro della salute è intervenuto in merito all'ordinanza del magistrato di Venezia che ha autorizzato l'impiego di derivati di *cannabis* per una paziente affetta da tumore polmonare in fase terminale, richiedendo una « consultazione preventiva [...] onde evitare iniziative che non hanno basi scientifiche sufficienti », precisando che « nessun medicinale contenente derivati della *cannabis* risulta autorizzato in Italia, né è stata comunicata una sperimentazione approvata a questo scopo » e affermando, infine, che per quanto riguarda l'impiego a scopo analgesico dei derivati della *cannabis*, i farmaci disponibili e rimborsati dal Servizio sanitario nazionale consentono un controllo adeguato del dolore grave in fase terminale;

l'Associazione per la Cannabis Terapeutica (ACT) ha indirizzato circa cinque mesi fa un'istanza al Ministro della salute per sollecitare l'adozione di provvedimenti volti alla regolamentazione dell'uso terapeutico dei derivati della *cannabis*, proponendo l'istituzione di un Comitato di saggi incaricato di vagliare con il necessario rigore ed obiettività le evidenze scientifiche disponibili;

in Gran Bretagna, Germania, Olanda, Spagna e Belgio sono state autorizzate da tempo sperimentazioni cliniche controllate nel trattamento di svariate patologie — tra cui sclerosi multipla, terapia del dolore cronico, artrite reumatoide;

negli Stati Uniti sono in commercio da oltre un decennio farmaci a base di *cannabis* che hanno superato i rigorosissimi controlli del *Food and Drugs Administration*;

in Canada farmaci aventi la *cannabis* come principio attivo sono regolarmente in commercio dal luglio dell'anno scorso;

un rapporto commissionato dal Governo britannico nei giorni scorsi all'*Advisory Council on the Misuse of Drugs* (Acmd) raccomanda la declassificazione della *cannabis* a sostanza medica di « Classe C » (medicinali di libero consumo) con la motivazione che l'attuale classificazione è « sproporzionata » rispetto alle sue effettive controindicazioni e che quest'ultime sono comunque molto minori di quelle connesse all'uso di altre sostanze comprese nella « Classe B » come, ad esempio, le anfetamine;

la normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) contempla la possibilità di uso terapeutico dei derivati della *cannabis*, nel rispetto delle Convenzioni internazionali in materia —:

per quale motivo, a distanza di cinque mesi, non sia stata ancora esaminata l'istanza inoltrata al Ministro dall'Associazione Cannabis Terapeutica per la costituzione di un comitato di esperti in grado di valutare l'efficacia della *cannabis* nelle terapie antidolore;

quali siano le ragioni e le motivazioni che hanno finora impedito che nel nostro paese si desse luogo ad una sperimentazione rigorosa sulle proprietà terapeutiche della *cannabis*;

per quale motivo non vengano applicate nel nostro paese le convenzioni internazionali in materia;

se non ritenga che, in applicazione dell'articolo 32 della Costituzione, sia doveroso assicurare gratuitamente ai quei malati che ne facciano richiesta farmaci, come quelli a base di *cannabis*, che pur non essendo commercializzati in Italia,

vengono regolarmente venduti e prescritti in altri paesi. (4-02513)

RISPOSTA. — *La normativa vigente (testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12), non contempla la possibilità di un uso terapeutico dei derivati della cannabis nella terapia del dolore.*

Precisamente, il comma 4 dell'articolo 43 del testo unico, inserito appunto dall'articolo 1 della legge n. 12/2001, prevede soltanto che l'elenco dei farmaci analgesici oppiacei che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate di cui all'allegato III-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, possa essere modificato, con decreto del Ministro della salute, nel senso di inserire nuovi farmaci contenenti, in particolare, i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi (principi attivi della cannabis) di cui alle tabelle I e II previste dall'articolo 14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica.

Attualmente, l'impiego a scopo analgesico dei derivati della cannabis non è comprovato in Italia da sperimentazioni cliniche, né risultano pervenute domande da parte degli sponsor per la valutazione sperimentale della cannabis o di suoi derivati.

In Italia, in base alla legislazione vigente in materia di sostanze stupefacenti, nulla osta che una sostanza inserita nell'elenco delle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 possa avere un uso terapeutico qualora venga fatta una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) alla Commissione unica del farmaco (Cuf) del Ministero della salute.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

ZANELLA e CIMA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'Alto Adriatico, e soprattutto la laguna di Venezia, è un territorio di forma-

zione geologica molto recente, con sedimentazioni alluvionali del quaternario, ed è soggetto ad un processo di compattazione e di subsidenza naturale (da 4 a 10 centimetri al secolo, con valori superiori nel delta del Po), processo che ha tra le conseguenze più evidenti il fenomeno delle « acque alte » a Venezia e a Chioggia, ulteriormente aggravatosi negli ultimi decenni per l'innalzamento del livello del mare (eustatismo di 8,8-10,5 centimetri in questo secolo), per l'abbassamento del suolo (subsidenza complessiva da 9,5 a 13 centimetri, indotta soprattutto dalla grande estrazione di acqua dal sottosuolo nel dopoguerra per le industrie di Marghera, sospesa dopo l'alluvione del 1966) e per lo squilibrio idraulico-morfologico (in grado anche di accentuare le punte di marea) causato dagli interventi meno compatibili effettuati negli anni all'interno del bacino lagunare;

tali fenomeni di subsidenza, che interessano anche il fondo marino, indeboliscono il sistema delle « difese a mare » che si sta ricostruendo e consolidando da alcuni anni, diminuendo o impedendo il ripascimento naturale o artificiale dei litorali e innescando processi di erosione che confliggono con l'uso turistico-balneare delle spiagge;

si deve tenere presente che sino ad oggi non si dispone di una sicura tecnologia che consenta di ripressurizzare il sottosuolo contestualmente all'estrazione di gas, unica soluzione che potrebbero rendere teoricamente possibile l'estrazione del gas dal sottosuolo senza ingenerare fenomeni di subsidenza, e che va preservata la tenuta delle faglie tettoniche onde evitare il rischio di movimenti sismici come quelli verificatisi per estrazioni di idrocarburi nell'Olanda del nord (120 scosse dal 1968, di un'intensità fino a 3,2 gradi della scala Richter);

già nel maggio 1997 il gruppo di lavoro, formato da geotecnici, geologi, ingegneri, urbanisti e ambientalisti, incaricato dal comune di Venezia di valutare l'impatto ambientale del progetto di estra-

zione di gas dal sottosuolo presentato dall'AGIP, perveniva alla conclusione che « alla luce della delicata situazione delle zone dell'Alto Adriatico, già soggette a subsidenza naturale, con quote deficitarie che non consentono ulteriore perdita alcuna di quota del terreno, neppure minima; nonché alla luce della subsidenza provocata dalla coltivazione di giacimenti di gas metano nel ravennate, [...] l'AGIP non può certificare l'affermazione dell'inesistenza di effetti di subsidenza lungo le coste » e l'affossamento del fondale marino conseguente alla depressurizzazione dei giacimenti può comportare la rottura dell'equilibrio naturale e possibili fenomeni di erosione e di danneggiamento dei litorali »;

negli anni successivi il collegio degli ingegneri di Venezia, l'ordine dei geologi del Veneto, Italia Nostra, i consigli comunali di Chioggia e Adria, il sindaco di Venezia, sottolineavano a più riprese la scarsa significatività e il modesto valore delle risorse di gas obiettivo dei progetti di estrazione rispetto all'autonomia energetica italiana e, soprattutto, all'incomparabile valore dei beni storico-artistici e naturali, esposti a rischi gravissimi;

è di questi giorni la notizia che la Magistratura ha iscritto nel registro degli indagati 12 persone, tra le quali esponenti di vertice delle società ENI e Agip nonché i responsabili tecnici del ministero dell'ambiente e dell'industria con l'accusa di aver commesso « atti diretti a cagionare un disastro che consiste nella modifica permanente dell'assetto del territorio del Delta del Po, che fa parte della provincia di Rovigo, ma con conseguenze nelle province limitrofe, Venezia, Ferrara e Ravenna, tutte affacciate sull'Adriatico » causando la compromissione delle arginature e degli impianti nelle zone di bonifica con conseguenti pericoli di inondazioni, arretramento delle linee di spiaggia indebolimento delle difese a mare e conseguente danneggiamento delle coste ad opera del moto ondoso difficoltà nel deflusso delle acque e compromissione dell'apporto solido del Po;

nello stesso avviso di garanzia si legge che l'Agip avrebbe ottenuto la concessione per lo sfruttamento di gas naturale fino al 2016 nonostante gli studi di impatto ambientale allegati alla richiesta fossero « carenti e insufficienti » e che, più in generale, l'intero *iter* per l'ottenimento delle concessioni sarebbe costellato di omissioni, alterazioni di carte idrogeologiche finalizzate ad eludere i limiti imposti dal « decreto Ronchi » e variazioni illecite nel programma dei lavori favorite da complicità e coperture messe in essere da funzionari del Ministero dell'ambiente e delle attività produttive —:

se non ritenga opportuno, anche alla luce delle indagini avviate dalla magistratura, bloccare le concessioni rilasciate alle società ENI e Agip per l'estrazione di metano nell'alto Adriatico, disponendo la chiusura degli impianti oggi operanti nella zona del Po di Goro e annullando il progetto per la coltivazione di 16 giacimenti con 83 pozzi e 20 piattaforme (tra cui una piattaforma *off-shore* situata tra Chioggia e le foci del Po) e un gasdotto di 130 chilometri che dovrebbe far arrivare il gas a Porto Viro, Cavarzere e Manerbio, previsto nella delibera CIPE del 21 dicembre 2001 e affidato alle società Edison Gas, Eni-Agip e British Gas (articolo de *La Nuova Venezia* del 5 febbraio 2002);

se non ritenga doveroso verificare l'operato dei tecnici del ministero dell'ambiente e delle attività produttive che avevano autorizzato le attività estrattive intraprese dalle società ENI e Agip e, in particolare, appurare se essi abbiano omesso di controllare la compatibilità dell'estrazione con le esigenze di tutela dell'ambiente;

se non ritenga necessario istituire una commissione tecnico-scientifica al più alto livello, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni ambientaliste, con il compito di accertare via definitiva l'incompatibilità e la pericolosità per l'ambiente e per il patrimonio storico-culturale delle prospezioni di idrocarburi nell'Alto Adriatico.

(4-02895)

RISPOSTA. — *In merito a quanto riportato nell'interrogazione riguardante gli interventi previsti nella delibera CIPE n. 21 del 21 dicembre 2001, relativa a « Infrastrutture strategiche nel settore del gas » e, in particolare, alla realizzazione di un impianto di rigassificazione offshore e relativo gasdotto Porto Viro - Minerbio e all'attività di coltivazione di idrocarburi in Alto Adriatico (Progetto Alto Adriatico), si rappresenta che, per quanto attiene i progetti di coltivazione di idrocarburi gassosi in Alto Adriatico, proposti da ENI S.p.A. — Divisione AGIP, in particolare tutte le attività di coltivazione comprese per il tratto di mare tra il parallelo passante per la foce di Goro del fiume Po e il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento, consistenti complessivamente nella realizzazione di 18 piattaforme, perforazione di 83 pozzi di coltivazione e relative condotte per il trasporto del gas estratto, sono stati unitariamente assoggettati a valutazione dell'impatto ambientale, in base a quanto stabilito con l'articolo 2-bis della legge 206/95.*

Tale disposizione prevedeva che « il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizione di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'Ambiente e la regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza ».

Per l'attuazione di tali disposizioni è stato predisposto un Accordo procedimentale sottoscritto il 7 giugno 1996 dal Mi-

nistro dell'ambiente e dal Presidente della Regione Veneto che, in sintesi:

prevedeva l'istituzione di una Commissione di esperti con il compito di procedere alla istruttoria del progetto citato e di emettere un parere motivato « avendo riguardo alla esclusione delle attività in questione dai fenomeni di subsidenza, alla loro effettiva estensione in particolare sulle zone costiere e sugli abitati di Venezia e di Chioggia »;

stabiliva che il Ministro dell'ambiente, acquisito il parere della Commissione d'esperti e le valutazioni della Commissione nazionale di valutazione di impatto ambientale, si pronunciasse d'intesa con la Regione Veneto circa la compatibilità ambientale del progetto.

A seguito del parere della detta Commissione di esperti, che rimandava ad un approfondimento della questione attraverso l'utilizzo di modelli matematici simulativi degli effetti di subsidenza, tali modelli venivano predisposti dal Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici dell'Università di Padova.

Successivamente, la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente, sulla base di tutti gli elementi di conoscenza disponibili ha formulato il proprio parere. Il Ministro dell'ambiente, acquisita l'intesa della Regione Veneto, si è espresso sulla compatibilità ambientale del Progetto di coltivazione di idrocarburi in Alto Adriatico.

Il giudizio emesso con decreto n. DEC/VIA/4307 del 3 dicembre 1999, porta le seguenti conclusioni:

a) *divieto di coltivazione di idrocarburi nella fascia compresa entro 12 miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po;*

b) *la possibilità di stipulare un Accordo di programma tra Ministero dell'ambiente, regione Veneto e concessionario del titolo minerario per eventualmente individuare i*

giacimenti più distanti dalla costa per i quali possa essere autorizzata una prima « fase sperimentale » di coltivazione e in base al quale poter definire una rete di monitoraggio della subsidenza indotta dall'attività di estrazione.

Il decreto prevede che la coltivazione di ulteriori giacimenti può essere autorizzata subordinatamente all'esito positivo della coltivazione sperimentale previa stipula di un nuovo Accordo di programma.

L'avvio della coltivazione sperimentale nei giacimenti più distanti è comunque subordinata ad una serie di condizioni e in particolare:

a) la preventiva predisposizione di una rete di monitoraggio della subsidenza di alta precisione in corrispondenza della linea di costa;

b) l'effettuazione da parte del proponente, prima dell'inizio delle attività di coltivazione, di una simulazione modellistica della subsidenza secondo scenari conservativi, mediante i modelli più avanzati disponibili (con la supervisione da parte della commissione di esperti) e con la previsione di rilevazione di dati attraverso il metodo dei markers radioattivi, o altre tecniche eventualmente più avanzate;

c) in corrispondenza del limite delle 6 miglia nautiche dalla costa la subsidenza, (simulata attraverso l'applicazione dei modelli e controllata attraverso il sistema di monitoraggio), non dovrà superare 1 cm in dieci anni, valore in prossimità del quale le attività di coltivazione devono essere interrotte;

d) la prosecuzione dell'attività per l'intera durata della coltivazione e per almeno i dieci anni successivi.

Precisato, quindi, che il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale, ampiamente cautelativo circa eventuali effetti di subsidenza, vieta assolutamente attività di coltivazione in una fascia compresa entro le 12 miglia dalla costa (tratto di mare al di sopra del parallelo passante per la foce di Gorio del fiume Po), si evidenzia che non

risultano agli atti della Direzione VIA iniziative da parte del proponente a seguito dell'emanazione del decreto di compatibilità ambientale in riferimento agli eventuali progetti coltivazione dei campi più piccoli e più distanti dalla costa (oltre comunque le 12 miglia), attività comunque subordinate all'esito di sperimentazioni. Non risultano agli atti inoltre notizie circa l'attivazione di dette attività sperimentali.

L'articolo 26, comma 2 della legge 31 luglio 2002 « Disposizioni in campo ambientale » ha stabilito l'inibizione di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia e nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce di Goro del fiume Po.

Riguardo al Metanodotto Porto Viro Cavarzese Minerbio, il progetto consiste nella realizzazione di un metanodotto destinato al trasporto di gas naturale in alta pressione proveniente dal terminale di rigassificazione in mare previsto al largo di Porto Viro (RO) (già assoggettato a procedura di VIA).

L'opera, che ha una lunghezza complessiva di 94 Km, collegherà il terminale offshore al nodo di rete nazionale di Minerbio (BO). Questa rientra tra le categorie di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 377/88 così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 1998 ed è pertanto soggetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 349/86.

In data 26 febbraio 2002 la società EDISON T&S ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del detto articolo 6 della legge 349/86.

La Direzione Via (Commissione Via) stia pertanto attualmente procedendo all'istruttoria tecnica ai sensi delle vigenti normative Via.

In merito al Terminale marino per la rigassificazione di GNL da realizzarsi al largo di Porto Viro proposto da EDISON Gas, si evidenzia che il progetto riguarda la realizzazione di un terminale marino che consente di svolgere le attività di: accosto delle navi metaniere, scarico, stoccaggio e

rigassificazione di GNL. Il gas rigassificato è trasferito a terra attraverso una condotta marina-terrestre. Il terminale è costituito da una struttura in calcestruzzo appoggiata sul fondo marino, localizzata in un'area dal raggio di 2,5 chilometri, posta a 10-12 km dalla costa al largo di Porto Levante. L'area è caratterizzata da un fondale a morfologia piatta ad una profondità di 25-30 metri.

Il progetto è stato assoggettato alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed in merito, con DEC/VIA/44°7 del 30 dicembre 1999, è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni. Si evidenzia nell'ambito del procedimento di VIA la regione Veneto con nota del 3 agosto 1999 si è espressa positivamente con prescrizioni.

Con riferimento a quanto paventato dagli interroganti in merito ad « impatti disastrosi » sulla flora e fauna marina derivanti e dall'uso nel processo di rigassificazione di ipoclorito di sodio si evidenzia che la Commissione VIA ha nel suo parere considerato tali evenienze ed ha giudicato tali impatti nel complesso « poco significativi ». A tale proposito nel citato decreto di compatibilità ambientale si legge che tra gli impatti più rilevanti in fase di esercizio « ... si debbono aggiungere gli effetti dello scarico dell'acqua di rigassificazione del GNL sia in termini di temperatura sia da inquinamento di cloro libero. Quest'ultimo aspetto, dovuto alla produzione di cloro derivati derivante dall'impiego di cloro libero in funzione antifouling nell'impianto dell'acqua di rigassificazione, è tuttavia da considerarsi poco significativo ».

In linea generale, in riferimento a VIA dei progetti, si ribadisce i progetti: « Progetto Alto Adriatico » concernente l'estrazione di idrocarburi; il metanodotto Porto Viro – Cavarzese – Minerbio, il rigassificatore offshore GNL di Porto Viro sono assoggettati a valutazione d'impatto ambientale. In merito allo stato di dette procedure quella del metanodotto Porto Viro – Cavarzese – Minerbio è in corso, le altre due sono concluse.

La procedura VIA per il « Progetto Alto Adriatico », disposta dall'articolo 2-bis della

legge 206/95, ha riguardato in particolare i fenomeni di subsidenza.

In merito al coinvolgimento degli enti locali, si precisa che tutti i progetti citati sono assoggettati a VIA e che detta procedura ha particolari disposizioni relative all'accessibilità delle informazioni e partecipazione del pubblico, pertanto tutta la documentazione relativa è stata messa a disposizione del pubblico (Enti, associazioni, privati cittadini) per la consultazione e l'espressione di eventuali osservazioni. Della disponibilità degli atti, del luogo di consultazione, come da disposizioni normative (articolo 6, legge 349/86), è stato dato annuncio sui quotidiani a diffusione regionale e nazionale.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

ZANELLA e CIMA. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi numerosi organi di stampa hanno riportato l'annuncio fatto dal ginecologo Severino Antinori secondo cui il primo essere umano clonato potrebbe venire alla luce nel gennaio del 2003;

già dal gennaio 2001, il ginecologo italiano Antinori aveva reso noto il suo progetto di « clonazione umana riproduttiva », condotto in collaborazione con l'andrologo americano di origine cipriota Pannayotis Zavos, precisando che lo scopo di tale programma era « essenzialmente terapeutico » e volto alla « cura della sterilità » e dichiarando più volte che entro il 2002 si sarebbe potuto ottenere il primo essere umano clonato —:

qual'è la posizione del Governo nei confronti delle tecniche di clonazione riproduttiva degli esseri umani;

quali iniziative normative intenda prendere affinché, eventuali pratiche terapeutiche contrarie alla legge, non si abbiano ad affermarsi clandestinamente

sfuggendo ad ogni forma di regola e controllo. (4-04677)

RISPOSTA. — *Relativamente alla posizione ed alla iniziativa del Governo sulle pratiche di clonazione, richiamo i provvedimenti legislativi approvati negli ultimi anni, finalizzati a disciplinare il più ampio settore della riproduzione umana o animale.*

In considerazione delle allarmanti notizie di stampa su ripetuti episodi di clonazione di specie animali e delle vieppiù inquietanti dichiarazioni scientifiche sulla possibilità di estendere le metodiche relative a tale pratica alla specie umana, il Ministro della sanità pro tempore, vista l'assenza di qualsiasi regolamentazione in materia di clonazione umana o animale, emanò in data 7 marzo 1997 una ordinanza ministeriale con la quale si vietava qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento sulla clonazione umana od animale.

Tale provvedimento è stato poi più volte reiterato. Ultimamente il 4 dicembre 2002, con validità al 30 giugno 2003 è stata emanata, limitatamente alla clonazione umana, la: « Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di pratiche di clonazione umana », attualmente al vaglio dell'ufficio di bilancio del ministero per l'inoltro alla Corte dei conti.

Inoltre sul piano legislativo è stata approvata la legge 28 marzo 2001 n. 145, sulla « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano, riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani ».

Con decreto ministeriale 30 ottobre 2002 è stato costituito un Gruppo di lavoro specifico, con le Direzioni generali interessate ed esperti qualificati, per predisporre i decreti legislativi occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi della Convenzione di Oviedo.

Si segnala infine che il divieto di clonazione umana è contemplato dal disegno

di legge « Norme sulla procreazione medico assistita » in discussione al Parlamento (A.S. 1514).

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

ZANETTA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

l'alluvione dell'ottobre 2000 ha gravemente danneggiato, a causa della piena del fiume Toce, il tratto della strada statale n. 33 del Sempione in comune di Masera (Verbano Cusio Ossola);

nel novembre 2001 il sindaco di Masera ha immediatamente provveduto a sollecitare l'Anas di Torino alla sistemazione dell'arteria danneggiata;

nel giugno 2002 una ulteriore piena ha nuovamente eroso le protezioni provvisorie;

Snam rete gas ha anch'essa subito seri danni per la parziale inondazione della « centrale di compressione e misura » del metanodotto proveniente da Norvegia e Olanda;

nel maggio 2002, a Torino, presso la conferenza dei servizi convocata per l'esame del progetto è stata accettata tutta una serie di condizioni restrittive per conferire rapidità agli urgenti lavori;

L'Anas ha destinato grossi stanziamenti alla provincia del Verbano Cusio Ossola, ma nulla è ancora dato sapere circa l'inizio dei lavori —:

quando verranno realizzati gli indispensabili e assolutamente non più procrastinabili interventi di protezione e messa in sicurezza del metanodotto, oltre alle opere di protezione del fiume Toce, nonché la definitiva sistemazione della strada statale n. 33 nel tratto in comune di Masera;

se non rivesta, infine, il carattere della massima urgenza un necessario intervento finalizzato ad impedire il ripe-

tersi dell'erosione della sede stradale, dati i pesantissimi danni arrecati alla circolazione. (4-04176)

RISPOSTA. — *L'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, ha comunicato che a seguito dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000, che ha asportato il corpo stradale della strada statale n. 33 «del Sempione», nel tratto compreso tra i km. 126+600 e 126+800, in comune di Masera, è stato redatto un progetto finalizzato al ripristino del corpo stradale asportato dalla piena del fiume Toce ed alla ricostruzione, distinta in due fasi, del corpo stradale allo scopo di limitare le interferenze con la viabilità provvisoria e mantenere il traffico sulle due corsie di marcia.*

L'Anas riferisce, altresì, che a difesa del corpo stradale da eventuali successive esondazioni del fiume Toce è prevista l'esecu-

zione di una scogliera di protezione del rilevato, che dovrà essere eseguita secondo le modalità indicate nella progettazione.

A conclusione dei lavori, la sede stradale provvisoria verrà sacrificata, il rilevato dismesso e si provvederà a ristabilire lo stato dei luoghi nelle condizioni precedenti l'alluvione.

Il progetto di ripristino ha ricevuto parere favorevole in sede di Conferenza dei servizi in data 30 maggio 2001 e da parte del Magistrato del Po in data 11 ottobre 2002.

L'Ente stradale riferisce, infine, che allo stato attuale è in corso l'iter istruttorio propedeutico all'approvazione e finanziamento dell'opera.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.